GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1883 — ROMA — LUNEDÌ 28 MAGGIO — NUM. 123

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 4 gennaio 1883:

A cavaliere:

Zuccotti Giuseppe, segretario presso il Ministero dell'Interno.
Muzzioli prof. Giovanni, pittore in Firenze.
Tedaldi Cristoforo, segretario di Prefettura, collocato a riposo.
Sanfilippo avv. Emanuele, di Adernò (Catania).
Canossini monsignor Domenico, vicario foraneo di Sesso (Reggio Emilia).
Notari avv. Domenico, ff. sindaco di Reggio Emilia.

Con decreto del 7 gennaio 1883:

A cavaliere:

Gamerra Stanislao, presidente del Comitato di soccorso ai profughi dell'Egitto in Livorno.
Miller Guglielmo, vicepresidente id. id.
Rignano Giacomo, cassiere id. id.
Franchetti ing. Federico, segretario id. id.
Castelli Samuele, membro id. id.
Vitali Eugenio, id. id. id.
Tagiuri dott. Giuseppe, id. id. id.

Con decreto dell'11 gennaio 1883:

A cavaliere:

Toso dott. Giuseppe, sindaco di Feletto Umberto (Udine).
Ghibellini avv. Carlo, sindaco di Pavullo (Modena).
Baccarini avv. Gaetano, presidente della Società operaia di Modena.
Messori ing. Giovanni, membro del Consiglio sanitario provinciale di Modena.
Spina Gaetano, sindaco di Belvedere Spinello (Catanzaro).
Veratti Calisto, sindaco di Varese (Como).
Del Vasto barone Domenicantonio, deputato al Parlamento.
Di Francesco dott. Francesco Paolo, di Monteleone (Catanzaro).
Rossi Guglielmo, sindaco di Praduro e Sasso (Bologna).
Biagi Tommaso, sindaco di Lizzano in Belvedere (Bologna).
De Salvio avv. Ottavio, consigliere provinciale di Campobasso.
Scarselli Edoardo, sindaco di Isernia (Campobasso).
Del Pozzo Nicodemo, sindaco di Mammola (Reggio Calabria).
Zottoli prof. Francesco, ingegnere di Salerno.
Tallarico avv. Gennaro, di Fuscaldo (Cosenza).
Basile dott. Francesco, consigliere provinciale di Girgenti.

Con decreto del 16 gennaio 1883:

A cavaliere:

Savoldelli-Pedrocchi dott. Giacomo, ispettore di pubblica sicurezza.
Campolmi Raffaele, id.
Falconi Raffaele, id.
Pacchiarotti Demetrio, id.
Fornaciari dott. Pellegrino, id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **1335** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati gli annessi capitolati per concessioni di esercizio telefonico ad uso pubblico e quello per uso privato, visti d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Art. 2. Fino a nuova disposizione di legge o decreto è fatta facoltà al Ministro dei Lavori Pubblici di accordare tali concessioni alle condizioni dei capitolati medesimi.

Art. 3. Il capitolato attualmente in vigore per le concessioni provvisorie di esercizio telefonico nell'interno di un comune è sostituito da quello corrispondente fra gli annessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1883.

UMBERTO.

A. Baccarini.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Zanardelli.

I.

CAPITOLATO *per la concessione del servizio telefonico pubblico nell'interno di un Comune.*

Art. 1. È data facoltà al signor ..... di stabilire ed esercitare delle comunicazioni telefoniche per uso pubblico nel territorio del comune di .....

Art. 2. I fili tanto esterni quanto interni e gli apparecchi saranno collocati e mantenuti con materiali ed a cura e spese del concessionario, il quale si procurerà la necessaria autorizzazione dei proprietari, i cui stabili od aree debbono sopportare i fili conduttori od altrimenti servire per l'uso o per l'attraversamento dei medesimi.

Art. 3. I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario dovranno essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee ed agli apparati della rete telegrafica del Governo o delle ferrovie o tramvie, e che non vi si riproducano i segnali delle linee stesse.

Nel tracciato e nella costruzione delle linee concesse è vietato per massima l'incrociamento dei fili del concessionario coi fili della rete telegrafica governativa o ferroviaria.

Quando l'incrociamento risulti inevitabile, e sia come tale riconosciuto dai funzionari delle Amministrazioni interessate, devono farsi possibilmente passare i fili del concessionario al di sotto degli altri.

Quando sia riconosciuta dai detti funzionari la necessità che i fili del concessionario siano tirati al disopra, l'incrociamento deve farsi con brevi tesate e con punti di appoggio solidissimi, procurando che il punto di incrociamento cada sopra una mensola invece che sopra un'altra parte della tesata.

La linea governativa o ferroviaria deve essere protetta, là dove hanno luogo gl'incrociamenti, col tendere sotto la linea del concessionario, e al di sopra della linea governativa o ferroviaria, dei fili morti pressochè paralleli a quest'ultima. I detti fili morti saranno di ferro e di grosso diametro. Occorrendo, sarà impiegata una treccia di fili.

Dove si riconoscerà utile, si collocheranno appositi robusti ripari che valgano ad impedire la caduta dei fili del concessionario sui fili governativi o ferroviari, adottando quei provvedimenti speciali che la posizione dei fili può suggerire.

Il concessionario è obbligato all'indennizzo di tutti i danni arrecati alle linee telegrafiche governative o ferroviarie dai suoi fili telefonici o dai suoi agenti, ed anche all'attuazione, a proprie spese, dei provvedimenti, di cui al comma precedente, per garantire la sicurezza delle linee telegrafiche.

Art. 4. Nell'interno dell'abitato, la distanza fra i fili del concessionario e la linea telegrafica governativa o ferroviaria sarà almeno di quattro metri, misurata fra i fili più vicini.

Fuori dell'abitato, la distanza sarà almeno di venti metri, salvo i casi eccezionali da riconoscersi dai funzionari telegrafici.

Nel caso in cui, dopo costruita la linea concessa, il Governo o l'Amministrazione ferroviaria abbia da costruire in prossimità una linea propria, il concessionario dovrà spostare a proprie spese la sua linea, portandola alle distanze indicate di sopra.

Art. 5. All'impianto delle linee concesse ed all'eventuale aggiunta di fili non sarà messo mano, senza il previo accordo coi funzionari dell'Amministrazione dei telegrafi.

In caso di contravvenzione il concessionario pagherà una multa di lire 100 ed il filo sarà tolto.

Art. 6. Il Governo ha in ogni tempo il diritto di prescrivere delle modificazioni alla rete telefonica concessa, quando tali cambiamenti gli sembrino necessari nell'interesse della sicurezza pubblica o del servizio dello Stato.

L'Amministrazione eseguisce d'ufficio ed a spese del concessionario i cambiamenti prescritti, come pure i provvedimenti per la sicurezza delle linee telegrafiche, di cui agli articoli 3 e 4, qualora questi non aderisca alla prima richiesta dell'autorità.

Art. 7. La concessione è data a tutto rischio del concessionario. Il Governo non sarà soggetto ad alcuna responsabilità per la costruzione, manutenzione ed esercizio della rete concessa

Le indennità che potessero essere richieste per la posa ed il mantenimento degli appoggi, o per qualsiasi motivo, saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 8. La rete concessa dovrà essere limitata entro il territorio del comune di.....

La rete che comprenderà gli uffici pubblici dello Stato dovrà essere, se il Governo lo richiederà, separata dall'altra.

Nell'ufficio centrale del concessionario vi sarà, se il Governo lo richiede, una sezione separata, nella quale faranno capo unicamente i fili della rete che comprenderà gli uffici pubblici suddetti. Questa sezione sarà esercitata da agenti dell'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, retribuiti dal concessionario.

S'intende che nell'ufficio centrale del concessionario dovranno esservi le comunicazioni e gli apparecchi necessari, affinchè gli uffici pubblici dello Stato possano, occorrendo, corrispondere anche cogli abbonati privati.

Art. 9. Quando esistano più concessioni nel medesimo comune, il Governo può esigere che le diverse reti sieno collegate fra di loro, in modo da permettere agli abbonati di ciascuna di corrispondere con quelli delle altre. Le condizioni di tale collegamento sono fissate di comune accordo, e, mancando questo, esse sono stabilite dall'Amministrazione.

Art. 10. Le comunicazioni stabilite fra più reti telefoniche non danno luogo ad alcun pagamento supplementare per parte degli abbonati.

Art. 11. La rete concessa non può essere adoperata che per le comunicazioni orali, per mezzo di un ufficio centrale.

Ogni abbonato può mettere gli apparecchi, destinati al suo uso, a disposizione di terzi, ma astenendosi di percepire per tal titolo alcuna tassa o corrispettivo.

Il concessionario può essere autorizzato ad aprire nei punti del comune, che crederà convenienti, uffici telefonici ad uso del pubblico per la corrispondenza nell'interno del comune, collegandoli coll'ufficio centrale. Il Governo può richiedere l'apertura di tali uffici telefonici pubblici dove lo crederà.

Art. 12. L'esercizio della rete concessa sarà soggetto al controllo del Governo. A tale effetto gli agenti dell'Amministrazione dei telegrafi avranno il diritto di accedere in ogni tempo nell'ufficio telefonico centrale e negli uffici telefonici aperti al pubblico, di cui nell'articolo precedente, e di eseguirvi quelle operazioni di controllo, che crederanno convenienti.

Art. 13. Il concessionario deve sottoporre all'approvazione del Governo, prima d'intraprendere l'esercizio, un regolamento di servizio, che l'Amministrazione ha sempre il diritto di modificare.

Art. 14. La tariffa dei prezzi di abbonamento sarà fissata dal concessionario, ma non potrà oltrepassare un limite massimo, che sarà stabilito dal Governo.

Sarà parimenti fissata dal concessionario, dentro un limite massimo, approvato dal Governo, la tassa da esigersi per le comunicazioni telefoniche a mezzo degli uffici aperti al pubblico, di cui all'articolo 11. Da questa tassa saranno esenti tutti indistintamente gli abbonati.

La tariffa di abbonamento dovrà essere uguale per tutti gli abbonati, ammettendosi solamente un ribasso del 20 0[0 su ciascun apparato, per coloro che prendono più d'un apparato per proprio uso.

Agli uffici dello Stato e dei municipi ed alle Opere pie, il concessionario dovrà accordare una riduzione del 50 0[0 sulla sua tariffa, e potrà ai medesimi concedere anche abbonamenti gratuiti.

Il concessionario non potrà rifiutare a chicchessia l'abbonamento e l'uso degli uffici pubblici, di cui allo articolo 11.

Art. 15. Come corrispettivo della concessione, il concessionario pagherà al Governo un canone annuo non inferiore a lire 15 per ciascun apparato affidato a privati, e a lire 7 per ciascun apparato affidato ad uffici dello Stato, dei municipi e delle Opere pie.

Pagherà un canone annuo non inferiore a lire 100 per ciascun apparato degli uffici telefonici ad uso del pubblico, di cui all'articolo 11.

Il pagamento del canone decorrerà dal giorno in cui sarà stato collocato l'apparato, anche se a titolo di esperimento, e sarà fatto dal concessionario al termine di ogni trimestre.

Per la fissazione del canone si terrà pure conto della concorrenza che possa fare l'impianto dell'ufficio telefonico al servizio telegrafico interno.

Art. 16. Il concessionario dovrà tenere costantemente in corrente il registro dei suoi abbonati, coll'indicazione del nome, cognome e domicilio di ciascuno, del numero degli apparati che ha in esercizio, e della data in cui sarà stato collocato ciascun apparato.

Vi saranno pure indicati tutti gli uffici telefonici aperti al pubblico, colla data del collocamento di ciascun apparato.

Questo registro sarà sempre a disposizione degli agenti del Governo delegati al controllo.

Nei primi dieci giorni di ogni mese il concessionario invierà alla Direzione compartimentale dei telegrafi uno stato delle variazioni dei propri abbonati e dei rispettivi apparati. Lo stato sarà da spedirsi anche se sarà negativo.

Art. 17. A garanzia del pagamento delle somme dovute allo Stato in virtù dell'articolo 15, delle multe di cui agli articoli 5 e 20, e delle indennità che potrebbero essere dovute allo Stato dal concessionario, egli dovrà esibire all'atto della stipulazione un certificato di deposito eseguito nella Cassa dei Depositi e Prestiti dell'ammontare di lire... (*), in numerario o in rendita dello Stato al valore del listino ufficiale della Borsa nel giorno precedente alla stipulazione della presente. Questo deposito durerà per tutto il tempo della concessione.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute lo Stato si rivarrà sulla cauzione che dovrà essere subito ricostituita nella sua integrità dal concessionario.

Art. 18. La concessione sarà nulla se la rete concessa, col rispettivo ufficio centrale, non sarà aperta dentro il termine di sei mesi dalla data della concessione.

Potrà essere accordata una proroga di altro semestre dal Governo, restando acquisito al medesimo un terzo della cauzione.

In caso di annullamento della concessione, due terzi della cauzione saranno acquisiti al Governo, e la concessione non sarà rinnovata.

Art. 19. La concessione potrà essere sospesa:

a) Nel caso in cui venisse sospesa la corrispondenza telegrafica privata, e per tutto il tempo di questa sospensione;

b) In qualunque caso in cui il Governo lo creda conveniente, per ragioni di ordine pubblico.

Il Governo potrà assumere esso stesso, provvisoriamente, la direzione del servizio e l'esercizio della rete, per conto del concessionario.

Art. 20. La concessione potrà essere revocata:

a) In caso di fallimento del concessionario;

b) Nel caso in cui, accertata la violazione della condizione indicata nel secondo alinea dell'articolo 11 per parte di un abbonato, il concessionario non provvedesse alla soppressione immediata della comunicazione telefonica all'abbonato colpevole;

(*) Lire 3000 per le città che superano i 100,000 abitanti, e di lire 1500 per le altre.

c) Nel caso in cui dal concessionario o dai suoi agenti, e mercè gli apparati e i fili telefonici, si cercasse di sorprendere il segreto telegrafico;

d) Nel caso in cui un abbonato cercasse di sorprendere, nello stesso modo, il segreto telegrafico, ed il concessionario non provvedesse alla immediata soppressione della comunicazione telefonica all'abbonato colpevole;

e) In ogni caso d'inadempimento dei patti stabiliti, quindici giorni dopo un avviso rimasto senza effetto.

Qualora il Governo per circostanze speciali s'induca a prorogare un tale termine sarà riscossa una multa di lire 100.

In caso di revoca di concessione, tranne che per la causa espressa nel comma *a*, la cauzione sarà acquisita al Governo.

Art. 21. La concessione sarà soggetta a tutte le modificazioni che venissero stabilite da leggi, decreti e regolamenti generali, e cesserà in qualunque tempo in conseguenza di disposizione di legge.

Art. 22. In nessun caso lo Stato sarà obbligato a dare alcuna indennità sia al concessionario, sia ai suoi abbonati.

Sarà però ridotto il canone, di cui all'articolo 15, in proporzione del tempo della cessazione o sospensione della concessione.

La riduzione del canone non avrà luogo in alcun altro caso.

Art. 23. La presente convenzione non costituisce un privilegio a favore del concessionario.

Il Governo mantiene per sè la facoltà di stabilire e di esercitare esso stesso un servizio telefonico, nel modo che stimerà più conveniente, e di accordare la stessa concessione ad altri, senza diritto a compensi di sorta a favore del concessionario.

Tuttavia se i concessionari faranno un servizio soddisfacente ed al corrente dei progressi della scienza, il Governo si riserva di non dare oltre tre concessioni.

Art. 24. La concessione avrà la durata di un triennio. Essa s'intenderà rinnovata per un biennio, e così successivamente, qualora non sia denunziata sei mesi prima della scadenza.

Art. 25. Il Governo potrà, in qualsiasi tempo, riscattare i diritti risultanti dalla presente convenzione, ed acquistare il materiale di proprietà del concessionario, se lo crederà, mediante il rimborso del giusto valore, da fissarsi di comune accordo, e, mancando l'accordo, secondo una perizia di arbitri.

Gli arbitri saranno tre, di cui uno sarà nominato dal Governo, uno dal concessionario ed il terzo dai due arbitri stessi. In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal presidente del Tribunale di commercio.

Art. 26. Il concessionario s'impegna di stipulare in ciascun contratto relativo all'esercizio della sua rete, la facoltà di surrogare lo Stato nei proprii diritti.

Egli si obbliga altresì a far conoscere a tutti i suoi abbonati, all'atto della stipulazione dei suoi contratti d'abbonamento, il tenore della presente convenzione.

Art. 27. Il concessionario non potrà trasmettere, cedere od altrimenti disporre delle facoltà accordategli dalla presente convenzione, senza il consenso del Governo.

Art. 28. Ogni contestazione relativa all'interpretazione od all'eseguimento della presente convenzione sarà risoluta amministrativamente.

Art. 29. Le spese di registro, bollo e copia della presente convenzione saranno a carico del concessionario.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

A. Baccarini.

II.

Capitolato *per la concessione del servizio telefonico pubblico fra comuni limitrofi.*

Art. 1. È data facoltà al signor ..... di stabilire ed esercitare delle comunicazioni telefoniche fra la rete telefonica da lui esercitata entro il territorio del comune di ..... e quella esercitata entro il territorio del comune di .....

Art. 2. I fili tanto interni quanto esterni e gli apparecchi saranno collocati e mantenuti con materiali, ed a cura e spese del concessionario, il quale si procurerà la necessaria autorizzazione dei proprietari, i cui stabili od aree debbono sopportare i fili conduttori, od altrimenti servire per l'uso o per l'attraversamento dei medesimi.

Art. 3. I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario dovranno essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee ed agli apparati della rete telegrafica del Governo o delle ferrovie e tramvie, e che non vi si riproducano i segnali delle linee stesse.

Nel tracciato e nella costruzione della linea concessa è vietato per massima l'incrociamento dei fili del concessionario coi fili della rete telegrafica governativa o ferroviaria.

Quando l'incrociamento risulti inevitabile, e sia riconosciuto come tale dai funzionari delle Amministrazioni interessate, devono farsi possibilmente passare i fili del concessionario al di sotto degli altri.

Quando sia riconosciuta dai detti funzionari la necessità che i fili del concessionario sieno tirati al di sopra, l'incrociamento deve farsi con brevi tesate e con punti di appoggio solidissimi, procurando che il punto d'incrociamento cada sopra una mensola invece che sopra un'altra parte della tesata.

La linea governativa o ferroviaria dev'essere protetta là dove hanno luogo gl'incrociamenti, col tendere sotto la linea del concessionario, e al di sopra della linea governativa o ferroviaria dei fili morti pressochè paralleli a quest'ultima. I detti fili morti saranno di ferro e di grosso diametro. Occorrendo sarà impiegata una treccia di fili.

Dove si riconoscerà utile si collocheranno appositi robusti ripari che valgano ad impedire la caduta dei fili del concessionario sui fili governativi o ferroviari, adottando quei provvedimenti speciali che la posizione dei fili può suggerire.

Il concessionario è obbligato all'indennizzo di tutti i danni arrecati alle linee telegrafiche governative o ferroviarie dai suoi fili telefonici o dai suoi agenti, ed anche all'attuazione, a proprie spese, dei provvedimenti, di cui al comma precedente, per garantire la sicurezza delle linee telegrafiche.

Art. 4. Nell'interno dell'abitato la distanza fra i fili del concessionario e la linea telegrafica governativa o ferroviaria sarà almeno di quattro metri, misurata fra i fili più vicini.

Fuori dell'abitato la distanza sarà almeno di venti metri, salvo i casi eccezionali da riconoscersi dai funzionari telegrafici.

Nel caso in cui, dopo costruita la linea concessa, il Governo o l'Amministrazione ferroviaria abbia da costruire in prossimità una linea propria, il concessionario dovrà spostare a proprie spese la sua linea portandola alle distanze indicate di sopra.

Art. 5. All'impianto della linea concessa, ed all'eventuale aggiunta di fili, non sarà messo mano senza il previo accordo coi funzionari dell'Amministrazione dei telegrafi.

In caso di contravvenzione il concessionario pagherà una multa di lire 1000, ed il filo sarà tolto.

Art. 6. Il Governo ha, in ogni tempo, il diritto di prescrivere delle modificazioni alla linea telefonica concessa, quando tali cambiamenti gli sembrino necessari nell'interesse della sicurezza pubblica o del servizio dello Stato.

L'Amministrazione eseguisce d'ufficio ed a spese del concessionario i cambiamenti prescritti, come pure i provvedimenti per la sicurezza delle linee telegrafiche, di cui agli articoli 3 e 4, qualora questi non aderisca alla prima richiesta dell'autorità.

Art. 7. La concessione è data a tutto rischio del concessionario.

Il Governo non sarà soggetto ad alcuna responsabilità per la costruzione, manutenzione ed esercizio della linea concessa.

Le indennità che potessero essere chieste per la posa ed il mantenimento degli appoggi, o per qualsiasi motivo, saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 8. La rete concessa dovrà essere limitata fra il circuito del territorio del comune di .... ed il circuito del territorio del comune di ....

Art. 9. La linea concessa non può essere adoperata che per le comunicazioni orali dei suoi abbonati nei due comuni per mezzo dei rispettivi uffici telefonici centrali.

Art. 10. L'esercizio della concessione sarà soggetto al controllo del Governo.

A tale effetto gli agenti dell'Amministrazione dei telegrafi avranno il diritto di accedere in qualunque tempo negli uffici centrali, e di eseguirvi quelle operazioni di controllo che crederanno convenienti.

Art. 11. Il concessionario deve sottoporre all'approvazione del Governo, prima di intraprendere l'esercizio, un regolamento di servizio che l'Amministrazione ha sempre il diritto di modificare.

Art. 12. La tariffa dei prezzi di abbonamento intercomunale sarà fissata dal concessionario, ma non potrà oltrepassare un limite massimo che sarà stabilito dal Governo.

La tariffa d'abbonamento dovrà essere uguale per tutti gli abbonati, ammettendosi solamente un ribasso del 20 per cento su ciascun apparato per coloro che prendono più di un apparato per proprio uso.

Agli uffici dello Stato e dei municipi ed alle Opere pie il concessionario dovrà accordare una riduzione del 50 0\0 sulla sua tariffa, e potrà ai medesimi concedere anche abbonamenti gratuiti.

Il concessionario non potrà rifiutare a chicchessia l'abbonamento.

Art. 13. Come corrispettivo della concessione il concessionario pagherà al Governo un canone annuo non inferiore a lire mille per ciascun filo di cui si compone la sua linea.

Il pagamento di questo canone decorrerà dal giorno in cui sarà terminata la posa di ciascun filo, senza alcuna eccezione, e sarà fatto dal concessionario al termine di ogni trimestre.

Per la fissazione del canone si terrà pure conto della concorrenza che possa fare il servizio telefonico a quello telegrafico del Governo.

Art. 14. A garanzia del pagamento delle somme dovute allo Stato, in virtù dell'articolo 13, delle multe di cui all'articolo 5, e delle indennità che potrebbero esser dovute allo Stato dal concessionario, egli dovrà unire alla presente un certificato di deposito eseguito nella Cassa dei Depositi e Prestiti, in numerario o in rendita dello Stato al valore del listino ufficiale della Borsa nel giorno precedente alla stipulazione.

Questo deposito durerà per tutto il tempo della concessione, e il suo ammontare sarà pari a tre annualità del canone di cui all'articolo 13.

In caso di aggiunta di nuovi fili, il concessionario, prima di collocare i nuovi fili, farà un successivo deposito, in proporzione dei fili che gli saranno concessi.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, lo Stato se ne rivarrà sulla cauzione, che dovrà essere subito ricostituita nella sua integrità dal concessionario.

Art. 15. La concessione sarà nulla se la linea concessa

non sarà costruita dentro il termine di sei mesi dalla data della concessione.

Potrà essere accordata una proroga di altro semestre dal Governo, restando acquisito al medesimo un terzo della cauzione.

In caso di annullamento della concessione, due terzi della cauzione saranno acquisiti al Governo, e la concessione non sarà rinnovata.

Art. 16. La concessione potrà essere sospesa:

a) Nel caso in cui venisse sospesa la corrispondenza telegrafica privata e per tutto il tempo di questa sospensione;

b) In qualunque caso in cui il Governo lo creda conveniente per ragione di ordine pubblico.

Il Governo potrà assumere esso stesso, provvisoriamente, la direzione del servizio e l'esercizio della linea per conto del concessionario.

Art. 17. La concessione potrà essere revocata:

a) In caso di fallimento del concessionario;

b) Nel caso in cui, accertata la violazione della condizione indicata nell'articolo 9, il concessionario non provvedesse alla soppressione immediata della comunicazione telefonica all'abbonato colpevole;

c) Nel caso in cui dal concessionario o dai suoi agenti, e mercè gli apparati e i fili telefonici, si cercasse di sorprendere il segreto telegrafico;

d) Nel caso in cui un abbonato cercasse di sorprendere nello stesso modo il segreto telegrafico, ed il concessionario non provvedesse alla immediata soppressione della comunicazione telefonica all'abbonato colpevole;

e) In ogni caso d'inadempimento dei patti stabiliti quindici giorni dopo un avviso rimasto senza effetto.

Qualora il Governo per circostanze speciali s'induca a prorogare un tale termine sarà riscossa una multa di lire 150.

In caso di revoca di concessione, tranne per la causa espressa nel comma *a*, la cauzione sarà acquisita al Governo.

Art. 18. La concessione sarà soggetta a tutte le modificazioni che venissero stabilite da leggi, decreti e regolamenti generali, e cesserà in qualunque tempo, in conseguenza di disposizioni di legge.

Art. 19. In nessun caso lo Stato sarà obbligato a dare alcuna indennità sia al concessionario, sia ai suoi abbonati. Sarà però ridotto il canone, di cui all'articolo 13, in proporzione del tempo della cessazione o sospensione della concessione.

La riduzione del canone non avrà luogo in alcun altro caso.

Art. 20. La presente convenzione non costituisce un privilegio a favore del concessionario.

Il Governo mantiene per sè la facoltà di stabilire e di esercitare esso stesso un servizio telefonico, nel modo che stimerà più conveniente, e di accordare la stessa concessione ad altri, senza diritto a compensi di sorta a favore del concessionario.

Tuttavia se i concessionari faranno un servizio soddisfacente ed al corrente dei progressi della scienza, il Governo si riserva di non dare oltre tre concessioni.

Art. 21. La concessione avrà la durata di un triennio. Essa s'intenderà rinnovata per un biennio, e così successivamente, qualora non sia denunziata sei mesi prima della scadenza.

Art. 22. Il Governo potrà in qualsiasi tempo riscattare i diritti risultanti dalla presente convenzione, ed acquistare il materiale di proprietà del concessionario, se lo crederà, mediante il rimborso del giusto valore, da fissarsi di comune accordo, e mancando l'accordo, secondo una perizia di arbitri.

Gli arbitri saranno tre, di cui uno sarà nominato dal Governo, uno dal concessionario, ed il terzo dai due arbitri stessi. In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal presidente del Tribunale di commercio.

Art. 23. Il concessionario s'impegna di stipulare, in ciascun contratto relativo all'esercizio della sua rete, la facoltà di surrogare lo Stato nei propri diritti.

Egli si obbliga altresì a far conoscere a tutti i suoi abbonati, all'atto della stipulazione dei suoi contratti d'abbonamento, il tenore della presente convenzione.

Art. 24. Il concessionario non potrà trasmettere, cedere o altrimenti disporre delle facoltà accordategli dalla presente convenzione, senza il consenso del Governo.

Art. 25. Ogni contestazione relativa alla interpretazione od all'eseguimento della presente convenzione sarà risoluta amministrativamente.

Art. 26. Le spese di registro, bollo e copia della presente convenzione saranno a carico del concessionario.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

A. Baccarini.

III.

Capitolato *per la concessione di una linea telefonica privata fra due località, entro il territorio di un comune, o fra due territori comunali limitrofi.*

Art. 1. È data facoltà al signor (o ai signori) . . . . . di stabilire una linea telefonica d . . . . . fili per di lui (o loro) uso, fra . . . . . e . . . . .

Art. 2. I fili tanto interni quanto esterni, e gli apparecchi, saranno collocati e mantenuti con materiali ed a cura e spese del concessionario il quale (o dei concessionari i quali) si procurerà (o procureranno) la necessaria autorizzazione dei proprietari i cui stabili od aree debbono sopportare i fili conduttori, od altrimenti servire per l'uso o per l'attraversamento dei medesimi.

Art. 3. I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario (o dei concessionari) dovranno essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee ed agli apparati della rete telegrafica del Governo o delle ferrovie o tramvie e che non vi si riproducano i segnali delle linee stesse.

Nel tracciato e nella costruzione della linea concessa è vietato per massima l'incrociamento dei fili di essa coi fili della rete telegrafica governativa e ferroviaria.

Quando l'incrociamento risulti inevitabile, e sia come tale riconosciuto dai funzionari delle Amministrazioni interessate, devono, possibilmente, farsi passare i fili telefonici al di sotto degli altri.

Quando sia riconosciuta dai detti funzionari la necessità che i fili telefonici sieno tirati al disopra, l'incrociamento deve farsi con brevi tesate e con punti di appoggio solidissimi, procurando che il punto d'incrociamento cada sopra una mensola invece che sopra un'altra parte della tesata.

La linea governativa o ferroviaria dev'essere protetta là dove hanno luogo gli incrociamenti, col tendere sotto la linea telefonica e al disopra della linea governativa o ferroviaria, dei fili morti, pressochè paralleli a quest'ultima.

I detti fili morti saranno di ferro e di grosso diametro. Occorrendo, sarà impiegata una treccia di fili. Dove si riconoscerà utile, si collocheranno appositi robusti ripari, che valgano ad impedire la caduta dei fili telefonici sui fili governativi o ferroviari, adottando quei provvedimenti speciali che la posizione dei fili può suggerire.

Il concessionario è obbligato (o i concessionari sono obbligati) all'indennizzo di tutti i danni arrecati alle linee telegrafiche governative o ferroviarie dai suoi (o loro) fili telefonici o dai suoi (o loro) agenti, ed anche all'attuazione, a proprie spese, dei provvedimenti, di cui al comma precedente, per garantire la sicurezza delle linee telegrafiche.

Art. 4. Nell'interno dell'abitato la distanza fra i fili telefonici e la linea telegrafica governativa o ferroviaria sarà almeno di quattro metri, misurata fra i fili più vicini.

Fuori dell'abitato la distanza sarà almeno di venti metri, salvo i casi eccezionali, da riconoscersi dai funzionari telegrafici.

Nel caso in cui, dopo costruita la linea concessa, il Governo o l'Amministrazione ferroviaria abbia da costruire in prossimità una linea propria, il concessionario dovrà (o i concessionari dovranno) spostare, a proprie spese, la propria linea, portandola, se occorre, alle distanze indicate di sopra.

Art. 5. All'impianto della linea concessa ed all'eventuale aggiunta di fili non sarà messo mano senza il previo accordo coi funzionari dell'Amministrazione dei telegrafi.

In caso di contravvenzione il concessionario pagherà (o i concessionari pagheranno) una multa di lire 100 ed il filo sarà tolto.

Art. 6. Il Governo ha in ogni tempo il diritto di prescrivere delle modificazioni alla linea telefonica concessa, quando tali cambiamenti gli sembrino necessari nell'interesse della sicurezza pubblica o del servizio dello Stato.

L'Amministrazione eseguisce d'ufficio, e a spese del concessionario (o dei concessionari), i cambiamenti prescritti, come pure i provvedimenti per la sicurezza delle linee telegrafiche, di cui agli articoli 3 e 4, qualora questi non aderisca (o non aderiscano) alla prima richiesta dell'autorità.

Art. 7. La concessione è data a tutto rischio del concessionario (o dei concessionari).

Il Governo non sarà soggetto ad alcuna responsabilità per la costruzione e manutenzione della linea concessa.

Le indennità che potessero essere chieste per la posa ed il mantenimento degli appoggi, o per qualsiasi motivo, saranno ad esclusivo carico del concessionario (o dei concessionari).

Art. 8. La linea concessa dovrà essere limitata alla corrispondenza telefonica fra la proprietà del concessionario, signor ..... in ..... e la proprietà sua o del concessionario, signor ..... in ..... e non potrà essere messa in comunicazione con altri fili telefonici pubblici o privati che esistessero nelle dette località.

Art. 9. La linea concessa non può essere adoperata che per le comunicazioni orali fra persone appartenenti alla famiglia o allo stabilimento del concessionario (o dei concessionari).

Art. 10. L'uso della linea concessa sarà soggetto al controllo del Governo.

Art. 11. Come corrispettivo della concessione il concessionario pagherà (o i concessionari pagheranno) al Governo un canone annuo non inferiore a lire cento per ciascun filo di comunicazione fra comuni limitrofi, e di lire 25 entro il perimetro di un solo comune.

Il pagamento di questo canone decorrerà dal giorno in cui sarà terminata la posa di ciascun filo, e sarà fatto al termine di ogni semestre.

Per la fissazione del canone si terrà pure conto dell'influenza che la concessione possa avere sul prodotto telegrafico del Governo.

Art. 12. A garanzia del pagamento delle somme dovute allo Stato, in virtù dell'articolo precedente, delle multe di cui all'articolo 5 e delle indennità che potrebbero essere dovute allo Stato il concessionario dovrà (o i concessionari dovranno) esibire all'atto della stipulazione un certificato di deposito eseguito nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

Questo deposito durerà per tutto il tempo della concessione, ed il suo ammontare sarà pari a tre annualità del canone di cui all'articolo precedente.

In caso di aggiunta di nuovi fili il concessionario farà (o i concessionari faranno), prima di collocare i nuovi fili, un successivo deposito, in proporzione dei nuovi fili concessi.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, lo Stato se ne rivarrà sulla cauzione, che dovrà essere subito ricostituita nella sua integrità dal concessionario (o dai concessionari).

Art. 13. La concessione sarà nulla se la linea concessa non sarà costruita dentro il termine di sei mesi dalla data della concessione.

Potrà essere accordata una proroga di altro semestre dal Governo, restando acquisito al medesimo un quarto della cauzione.

In caso di annullamento della concessione, metà della cauzione sarà acquisita al Governo, e la concessione non sarà rinnovata.

Art. 14. La concessione potrà essere sospesa:

a) Nel caso in cui venisse sospesa la corrispondenza telegrafica privata, e per tutto il tempo di questa sospensione;

b) In qualunque caso in cui il Governo lo creda conveniente per ragioni di ordine pubblico.

Per tali casi il Governo può far uso, pel proprio servizio, della linea, provvedendovi con personale, locali ed apparati propri, e mantenendo la linea a propria cura e spesa.

Art. 15. La concessione potrà essere revocata:

a) Nel caso di violazione della condizione indicata nell'articolo 9;

b) Nel caso in cui dal concessionario, o da altre persone, e mercè gli apparati e i fili telefonici del concessionario, si cercasse di sorprendere il segreto telegrafico;

c) In ogni caso di inadempimento dei patti stabiliti, quindici giorni dopo un avviso rimasto senza effetto.

Qualora il Governo, per circostanze speciali, s'induca a prorogare un tale termine sarà riscossa una multa di lire 50.

In caso di revoca di concessione la cauzione sarà acquisita al Governo.

Art. 16. La concessione sarà soggetta a tutte le modificazioni che venissero stabilite da leggi, decreti e regolamenti generali, e cesserà in qualunque tempo, in conseguenza di disposizione di legge.

Art. 17. In nessun caso lo Stato sarà obbligato a dare alcuna indennità al concessionario (o ai concessionari).

Sarà però ridotto il canone di cui all'articolo 11, in proporzione del tempo della cessazione o sospensione della concessione.

La riduzione del canone non avrà luogo in nessun altro caso.

Art. 18. La concessione avrà la durata di un triennio. Essa si intenderà rinnovata per un biennio, e così successivamente, qualora non sia denunziata sei mesi prima della scadenza.

Art. 19. Il concessionario non potrà (o i concessionari non potranno) trasmettere, cedere od altrimenti disporre delle facoltà accordategli dalla presente convenzione, senza il consenso del Governo.

Art. 20. Ogni contestazione relativa alla interpretazione ed all'eseguimento della presente convenzione sarà risoluta amministrativamente.

Art. 21. Le spese di registro, bollo e copia della presente convenzione saranno a carico del concessionario (o dei concessionari).

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

A. Baccarini.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Con R. decreto del 27 febbraio 1883, l'area della miniera di calamina, detta di *San Pietro d'Orzio*, posta nel comune omonimo ed in quello di Camerata Cornello, in provincia di Bergamo, ed appartenente alla ditta Fratelli Modigliani di Emanuele, di Livorno, è stata ampliata, portandola da ettari 95 02 ad ettari 135 97.

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Sono accettate le dimissioni offerte dall'agente di cambio in Torino, signor cav. Vincenzo Fornaris, dalla carica conferitagli, con decreto Reale 17 luglio 1862, di agente di cambio accreditato presso l'Intendenza di finanza di Torino per le operazioni di Debito Pubblico.

Roma, addì 27 maggio 1883.

COLLEGIO REALE DELLE FANCIULLE IN MILANO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Avviso di concorso.

Nel R. Collegio delle fanciulle sono ora vacanti cinque posti gratuiti ed altri a pagamento.

Gli aspiranti ad alcuni di detti posti dovranno presentare le loro domande, in carta bollata, al Consiglio d'amministrazione del Collegio Reale, a tutto il giorno 31 del prossimo giugno.

Le condizioni di ammissione e di permanenza nel Collegio, sono le seguenti:

I. I posti gratuiti sono riserbati alle fanciulle appartenenti a famiglie civili, i cui genitori abbiano resi notevoli servigi allo Stato, colle opere dell'ingegno, nelle magistrature, nella milizia, nell'amministrazione, o nell'insegnamento pubblico.

II. La retta annua per ogni alunna che non ha posto gratuito, è di lire 800, pagabili in rate trimestrali anticipate.

III. Tanto le alunne a posto gratuito, quanto le paganti debbono inoltre, entrando in Collegio, anticipare la somma di lire 600 per la provvista del corredo, e pagare annualmente, a cominciare dal secondo anno, lire 300 per la conservazione del corredo stesso.

IV. Non sono ammesse nel Collegio prima degli anni 7 di età, nè più tardi dei 12. Le ammesse, quando non incorrano nella pena dell'esclusione, possono rimanervi fino ai 18 anni. Ma, per modo eccettuativo, il Consiglio d'amministrazione, costituito a norma del regolamento organico, potrà, coll'assenso del Ministero della Pubblica Istruzione, concedere che rimangano, oltre al termine di quell'età, le alunne che avessero dato prova di singolare attitudine per diventare istitutrici o maestre di Collegio.

V. Le domande d'ammissione devono essere accompagnate:

1. Dalla fede di nascita;
2. Dall'attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;
3. Da un attestato medico, legalizzato dalla locale Giunta municipale, comprovante la sana costituzione della fanciulla;
4. Da un certificato dell'autorità dalla quale il padre dipende, comprovante lo stato economico della famiglia, e da un certificato dell'agente delle tasse;
5. Da obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte ai nn. II e III.

Si avverte che l'alunna che sarà nominata non potrà essere ammessa se non verrà riconosciuta atta all'ordinario regime del Collegio dal medico del Collegio stesso.

Ogni alunna che entra in Collegio è sottoposta ad esame, all'uopo di riconoscere a quale classe debba essere ascritta. Quella che a 12 anni di età, per mancanza di capacità o di istruzione, non potesse tampoco essere assegnata alla 3ª classe elementare, non sarà accettata.

Nelle istanze dovrà essere indicato con precisione il presente domicilio dei ricorrenti.

Il Consiglio d'amministrazione propone all'approvazione del Ministero dell'Istruzione Pubblica le alunne da ammettersi a posto gratuito.

La scelta delle allieve pei posti a pagamento è fatta dallo stesso Consiglio d'amministrazione.

VI. Tutte le alunne indistintamente debbono assoggettarsi alle discipline interne del Collegio, vestire alla foggia comune prescritta ed avere egual trattamento.

VII. Il Collegio sta aperto per le educande tutti i dodici mesi dell'anno, ma per gli insegnamenti è dato un mese e mezzo di vacanza.

Milano, il 20 maggio 1883.

Pel R. Provveditore Presidente
Il Consigliere delegato: DELFINONI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In una delle ultime sedute della Camera dei comuni inglese lord Fitz-Maurice, rispondendo al signor Monk, disse che dalle comunicazioni scambiate col Messico c'è argomento di ritenere che saranno fra breve ristabilite le normali relazioni diplomatiche fra i due paesi. Lord Fitz-Maurice espresse la speranza di potere tra breve fare una dichiarazione più completa.

Rispondendo al signor Wolff, il sottosegretario di Stato al *Foreign-Office* si dolse che gli sieno state dirette delle rimostranze circa la condotta delle autorità locali di Bulgaria riguardo alle scuole dei missionari americani e greci. Disse che il console inglese ha mosso in parecchie occasioni lagnanze al governo bulgaro onde richiamare l'attenzione di esso sull'articolo 5 del trattato di Berlino che garantisce la libertà religiosa. Il console ebbe per istruzione di associarsi ognora alle rimostranze dei rappresentanti delle altre potenze estere circa a un tale oggetto. Lord Granville, aggiunse l'oratore, tratta col governo degli Stati Uniti riguardo alla chiusura delle scuole americane ordinata dalle autorità bulgare.

Al signor Arnold, lord Fitz-Maurice rispose che il signor Wyndham ricevette il 31 marzo dal ministro degli affari esteri di Turchia l'assicurazione che la tariffa del 1861 rimarrà in vigore fino allo spirare del settembre durante il corso dei negoziati pendenti fra l'Inghilterra e la Turchia. Ma il 18 maggio il signor Wyndham ha ricevuto una nota della Porta annunziante che essa aveva la intenzione di prelevare tosto un dazio *ad valorem* dell'8 per cento su tutte le importazioni. Il governo fu informato che questo dazio viene riscosso. Il signor Wyndham protestò formalmente.

Al signor Cowen, lord Fitz-Maurice dichiarò che il governo inglese non ebbe mai in pensiero di accreditare un ministro residente presso il Vaticano. Fino dal marzo

scorso il signor Errington non comunicò col ministero degli affari esteri e il Vaticano. Inoltre non avendo egli ricevuto alcuna nomina, non riceverà nemmeno alcuna retribuzione. Quanto alla influenza che possono avere avuto le raccomandazioni dirette dal Vaticano agli irlandesi perchè rispettino l'ordine pubblico, siccome queste raccomandazioni non furono in alcuna guisa richieste dal governo inglese, così non è il caso che esso se ne occupi.

Il signor Ashley dichiarò che il governo non ha alcuna intenzione di frammettersi nelle questioni nuovamente scoppiate nello Zululand.

Nella seduta del 25 maggio il signor Gladstone, interpellato dal signor Norwood, disse che delle comunicazioni sono state scambiate tra il gabinetto di Londra e la Compagnia del canale di Suez.

« Conveniamo, disse il signor Gladstone, col signor Norwood essere infatti molto desiderabile ed essenziale che il pubblico, e particolarmente le classi commerciali d'Inghilterra, abbiano l'occasione di rendersi esatto conto dell'opinione e degli intendimenti del governo in proposito. Ma noi non siamo interamente padroni della corrispondenza scambiata. Essa dipende in parte dalla volontà altrui, ma noi domanderemo al signor Lesseps se crede che vi sia qualche inconveniente nella pubblicazione di questi documenti. »

Il signor Norwood domanda alla Camera di dichiarare che nessun impegno importante possa esser preso senza che essa lo abbia discusso.

Nella stessa seduta fu approvata, senza discussione, la mozione Bryce, colla quale si esprime la speranza che il governo vorrà procedere, in unione ai sottoscrittori del trattato di Berlino, nel far presente alla Porta il dovere e la necessità di attivare immediatamente le riforme nell'Armenia e nella Turchia europea. Prima della votazione però il signor Bryce, aderendo al desiderio espresso dal signor Gladstone, consentì che dalla sua mozione fossero eliminate le parole: « in unione ai sottoscrittori del trattato di Berlino. »

Nella riunione che molti armatori tennero giovedì scorso a Londra furono adottate le risoluzioni seguenti: 1° Formazione di una Società per assicurare la costruzione di un nuovo canale di Suez; 2° Apertura di una sottoscrizione che dovrà giungere a 20 mila sterline, da servire per le spese preliminari.

Una parte di questa somma è stata immediatamente sottoscritta dagli armatori presenti, e il segretario dell'adunanza ebbe incarico di notificare al governo la costituzione della Società e di comunicargliene lo scopo.

Secondo un telegramma da Costantinopoli allo *Standard*, il progetto di riforme per l'Armenia, sottoposto al sultano dalla Commissione recentemente nominata, si fonda sulla nota inviata il 3 ottobre 1880 dalla Porta alle grandi potenze.

I provvedimenti proposti sono destinati a venire applicati, non soltanto in Armenia, ma in tutte quante le provincie dell'impero ottomano.

Il progetto prevede anzitutto l'estensione dei poteri dei governi generali. Le provincie non saranno più come finora private della totalità delle imposte che pagano. Una parte ne andrà a loro benefizio, e la gendarmeria sarà riordinata.

Nella sua seduta del 25 maggio il Parlamento tedesco ha discusso in terza lettura il progetto di legge sulle Casse per gli operai ammalati.

La questione che rimaneva da risolvere era di sapere se gli operai agricoltori e forestali dovessero essere compresi nell'obbligo di assicurarsi per il caso di malattia. In seconda lettura tutti i partiti liberali si erano pronunciati in favore. Il signor Windthorst, a nome del centro ultramontano, aveva dichiarato che voterebbe contro l'intero progetto se venisse approvata una proposta siffatta. Il governo s'era pure dichiarato contrario. Alla votazione la proposta fu respinta con 136 contro 134 voti. Fu poi approvata una proposta del deputato del centro, signor Hertling, che rende facoltativa l'assicurazione degli operai agricoli.

Al banchetto che ha avuto luogo al palazzo reale di Madrid il 24 maggio, il re Alfonso ha fatto un brindisi in cui disse che era lieto per la visita del re di Portogallo, « questa nazione unita alla Spagna da un'affettuosa amicizia, che contribuisce all'unione ed alla concordia dei due paesi, i quali però conservano la loro autonomia e indipendenza rispettiva. »

Il re Alfonso ha bevuto alla prosperità del Portogallo, tanto degno della libertà di cui è in possesso.

Il re Luigi di Portogallo rispose facendo voti per la Spagna e per l'accordo di questo paese col Portogallo. Disse inoltre che lo scopo unico del suo viaggio era quello di sanzionare la stretta alleanza di due nazioni che conserveranno però sempre la loro indipendenza e il carattere distintivo della loro nazionalità.

Il re di Portogallo ha ringraziato in seguito, in nome suo ed in quello della regina, per l'accoglienza loro fatta dal popolo spagnuolo.

Dopo il banchetto la Corte si è recata ad Aranjuez, e la sera fu di ritorno a Madrid.

La *Post* di Berlino del 25 maggio annunzia che i negoziati tra la Spagna e la Germania sono entrati in una nuova fase. La Spagna sarebbesi dichiarata disposta a conchiudere un trattato di commercio a patto che le parti dell'impero germanico poste fuori della frontiera doganale fossero escluse dal beneficio del trattato.

La Spagna, secondo il giornale berlinese, allegherebbe in appoggio della sua domanda che il suo commercio e la sua industria verrebbero danneggiate appunto dall'importazione proveniente dalle città anseatiche.

Da Pietroburgo telegrafano al *Times* che, secondo le informazioni della *Persian Gazette*, l'emiro di Bokara sta trattando colla Russia perchè le truppe russe sgombrino Samarkanda, che è città sacra agli occhi di tutti i musulmani, e nella quale i russi hanno posto guarnigione in virtù del trattato del 1867. Quel trattato stipulò che i russi sarebbero rimasti a Samarkanda fino a che fosse stata soddisfatta l'indennità di guerra, per il pagamento della quale vengono ora offerte nuove garanzie. Il mandato di trattare in proposito venne affidato ai figli dell'emiro recatisi a Mosca per le feste della incoronazione.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

STOCOLMA, 26. — Essendo state respinte dal Risdag le leggi militari, il ministero presentò ieri le sue dimissioni al re, che lo pregò di rimanere in carica finchè egli abbia preso una determinazione.

MOSCA, 26. — Ieri, durante il pomeriggio, l'arciduca e l'arciduchessa Carlo Lodovico d'Austria tennero circolo. Il corpo diplomatico venne presentato alle Loro Altezze.

Il ricevimento presso de Giers fu splendido; vi assistevano tutti gli ambasciatori.

Prima del ricevimento ebbe luogo presso il generale Schweinitz, ambasciatore di Germania, un pranzo al quale era invitato de Giers.

Domani, giorno dell'incoronazione, uscirà un lungo manifesto dell'imperatore.

In sostanza S. M. accorda un'amnistia politica da applicarsi agl'insorti di Polonia che, tornando in patria, promettano sottomissione e fedeltà esemplari all'imperatore; essi però rimarranno per due anni sotto la sorveglianza dell'alta polizia.

Il manifesto condona anche molte pene inflitte per delitti non politici, nonchè numerose multe e imposte arretrate a certe categorie di contribuenti della classe povera.

S. M. non fa grazia ai giornali sospesi, ma si crede che vi saranno anche amnistie parziali.

Il manifesto non accenna ad alcuna modificazione nello stato attuale di cose.

Pioggia continua.

DAMASCO, 26. — L'emiro Abd-el-Kader è morto la notte scorsa.

MOSCA, 27. — Alle 7 ant., al segnale dato suonano le campane della cattedrale dell'Assunzione.

Dalle prime ore della mattina le vicinanze del Kremlino presentano un'animazione straordinaria. Nell'interno del Kremlino gli spazi non riservati sono occupati da una folla varia e compatta. Le truppe sono disposte secondo il programma ed occupano le vie che percorrerà il corteo, fin dalle prime ore di questa mattina.

Durante la notte il tempo è migliorato e lascia sperare che oggi sarà una bella giornata.

La fisonomia generale della città ha un carattere meno gaio del giorno dell'entrata delle LL. MM., ma altrettanto grandioso e più solenne.

Alle 8 ant. il Corpo diplomatico e le ambasciate straordinarie si recano presso il generale de Schweinitz, decano del Corpo diplomatico, ove formano il corteo per recarsi ad assistere alla cerimonia dell'incoronazione.

Dalle 8 al Kremlino non entrano più che coloro i quali sono muniti di biglietti d'invito per le tribune disposte sul percorso del corteo imperiale e per l'interno della chiesa dell'Assunzione.

Questa è piccolissima; non vi può quindi entrare tutto il corpo diplomatico, al quale sono riservati circa 80 biglietti. I soli capi missione, i primi segretari ed un addetto militare assistono alla cerimonia nello interno della chiesa; il resto del corpo diplomatico prende posto fuori di questa, sopra un'elegante tribuna speciale.

Il servizio militare è fatto dai reggimenti delle guardie con le loro bandiere spiegate, comandate dal granduca Vladimiro.

Sopra i numerosi campanili e cupole del Kremlino sventolano le bandiere dai colori russi od imperiali. I colori più vivaci, e specialmente il rosso, dominano nei trofei, nelle bandiere e nei pennoni che decorano tutti i luoghi dove passeranno i sovrani.

I cavalieri delle guardie prestano servizio nell'interno del palazzo e nelle varie cattedrali, come pure i pelottoni delle scuole militari di Mosca.

Lo spazio nel quale avrà luogo la cerimonia è più ristretto che non fosse all'entrata dei sovrani a Mosca; si abbraccia però meglio l'insieme del magnifico colpo d'occhio.

La cosa più degna di essere segnalata è l'attitudine raccolta e devota della folla.

I più piccoli particolari sono minutamente regolati precedentemente. Nessun disordine.

Il Corpo diplomatico arriva al palazzo del Kremlino alle 8 1[2 in vetture di gala tutte di stile moderno, dorate, bellissime.

Appena il ministro della Corte annunzia che le prime preghiere sono state dette, lo czarevitch, granduca ereditario, si reca alla cattedrale dell'Assunzione, accompagnato dai membri della famiglia imperiale, dai principi esteri, dalle damigelle d'onore dell'imperatrice e dal seguito dei principi imperiali e stranieri.

Il magnifico corteo entra nella chiesa ricevuto all'entrata dal clero con la croce e l'acqua santa. Lo czarevitch ed i principi prendono il loro posto a destra del trono. Allora il segnale delle trombette e dei timballi, dato dalle terrazze poste in faccia alla sala di Sant'Andrea e alla cattedrale dell'Annunziata, avverte che il corteggio imperiale è formato, ed esce dal palazzo per recarsi alla cattedrale dell'Assunzione.

Le campane di tutte le chiese suonano; suonano le bande; battono i tamburi; le truppe presentano le armi e rendono gli onori militari al corteggio imperiale; la folla si scopre ed emette lunghe acclamazioni.

Il corteo si mette in movimento in questo momento. Il gruppo delle LL. MM. che procedono sotto uno splendido baldacchino, attorniati da un brillante seguito, presenta un colpo d'occhio indimenticabile.

Il corteo si avvia alla cattedrale dell'Assunzione.

MOSCA, 27. — Il corteo giunge, senza alcun incidente, alla porta della cattedrale dell'Assunzione.

Il metropolitano di Mosca riceve le loro Maestà rivolgendo loro una allocuzione; il metropolitano di Novogorod presenta loro la croce da baciare, e il metropolitano di Kiew l'acqua santa.

Varcando la soglia della chiesa, l'imperatore e l'imperatrice s'inchinano tre volte davanti la porta santa e venerano le sante imagini.

Nell'interno della chiesa fra le due colonne di mezzo è stata costrutta una tribuna, sorretta da quattro colonne. Le LL. MM. prendono posto sui due troni storici degli czar Michele Feodorovitch e Alessio Mikhailovitch. Il primo viene occupato dall'imperatore: è tutto d'avorio artisticamente lavorato; l'imperatrice occupa il secondo che è d'argento dorato incrostato di pietre preziose. I due troni sono collocati in faccia all'Iconostasi. Davanti ai troni vi sono due tavole ricoperte d'un tappeto trapunto d'oro sul quale vengono deposte le insegne dell'incoronazione.

La tribuna è sotto la grande cupola, e vi s'accede mediante sette gradini. Un magnifico baldacchino di velluto rosso e oro, sospeso alla vôlta della chiesa, e formato con stoffe dai tre colori imperiali, copre i due troni. All'interno il baldacchino è ricoperto d'una stoffa trapunta d'argento con lo stemma imperiale, circondato dagli stemmi di tutti i paesi sottoposti all'autorità dell'imperatore. I pilastri della cattedrale sono ornati con le cifre e le armi dei sovrani. La facciata dell'Iconostasi è stata indorata di nuovo per la cerimonia, ed è splendida.

Tre tribune sono state erette, una per i principi stranieri ed il corpo diplomatico, l'altra per la famiglia imperiale, e la terza per i dignitari. Nella prima sala vi sono poltrone, nelle altre gli assistenti restano in piedi secondo l'uso delle chiese ortodosse.

Il metropolitano di Novogorod invita l'imperatore a fare davanti ai suoi sudditi la professione di fede, e l'imperatore legge ad alta voce il simbolo della fede.

Dopo la lettura del Vangelo, l'imperatore indossa il manto imperiale di porpora, e il metropolitano di Novogorod gl'impone le mani sulla testa in forma di croce recitando le preghiere prescritte.

Finite queste preghiere lo stesso metropolitano presenta la corona all'imperatore che se la pone in capo, si fa poscia consegnare lo scettro ed il globo, e si siede sul trono. Allora egli chiama l'imperatrice che si inginocchia sopra un cuscino di porpora e d'oro; l'imperatore si toglie la corona, tocca con essa la fronte dell'imperatrice e se la rimette in capo; poi pone sul capo dell'imperatrice l'altra corona che

le è destinata. L'imperatrice veste il manto imperiale, i sovrani si siedono sul trono, i cori intuonano l'inno: *Dio salvi l'imperatore, Dio salvi l'imperatrice per molti anni;* le campane suonano a distesa, tuonano cento e un colpi di cannone. Ricominciano di nuovo le preghiere, e si procede alla consacrazione delle LL. MM. davanti la porta santa. Il metropolitano di Novogorod unge la fronte, le palpebre, le narici, le labbra, le orecchie ed il petto dell'imperatore col santo crisma, pronunziando le parole di rito, poi unge la fronte dell'imperatrice.

I sovrani, quindi, ricevono la comunione.

I sovrani riprendono posto sui troni e ricevono le felicitazioni. Lo czarevitch esce dalla cattedrale con lo stesso seguito con cui è entrato, e si reca nella sala di Sant'Andrea per aspettarvi il ritorno del corteo.

Le LL. MM., sotto il baldacchino, rivestiti di tutte le insegne imperiali, si recano nella cattedrale dell'Arcangelo Michele e in quella dell'Annunziata, vi venerano le sacre immagini e pregano davanti alle sacre reliquie ed alle tombe dei loro antenati.

I sovrani tornano nel palazzo. Nella sala ove li attende lo czarevitch svestono le insegne imperiali e rientrano nei loro appartamenti.

Alle due pomeridiane circa la cerimonia è finita senza alcun incidente.

MOSCA, 27. — Tutta la cerimonia dell'incoronazione ebbe un carattere solenne e grandioso.

Al momento dell'incoronazione l'imperatrice era molto commossa.

Uno spettacolo toccantissimo fu quando, finita l'incoronazione, spontaneamente, il clero e tutti i presenti s'inginocchiarono, mentre l'imperatore restava solo in piedi, ed il metropolitano di Novgorod dirigeva, a nome di tutta la nazione, magnifiche preghiere allo czar degli czar, e al di fuori tuonavano le salve d'artiglieria e le campane suonavano a distesa.

Un particolare caratteristico ed imponente fu quello del momento in cui il corteo imperiale rientrava al palazzo dalla celebre scalinata dalla quale le leggi erano anticamente dettate al popolo; l'imperatore, fermandosi sulla scalinata stessa si voltò verso la folla salutandola, e la folla scoprendosi il capo acclamò il suo sovrano. Tutti i *mugiks* di cui si componeva questa folla benedirono il loro czar.

Attualmente la festa esterna è finita e il banchetto imperiale ha luogo nella sala chiamata *Granovitaïa Palata* ovvero sala dei banchetti sovrani. La volta della sala è sorretta in mezzo da un pilastro, la cui parte inferiore è disposta in forma di grande credenza, sulla quale si vede vasellame di una ricchezza favolosa. La sala è stata restaurata con tutte le sue pitture nello stile primitivo. Uno splendido tappeto dai colori smaglianti, lavorato dalle monache del monastero di Vanovski, ricópre il pavimento.

L'imperatore e l'imperatrice siedono a parte su due troni, il primo più elevato del secondo, e sotto un baldacchino di legno scolpito. Le LL. MM. portano la corona e sono servite da alti dignitari della Corte. Il corpo diplomatico assiste in piedi alla prima portata e quindi si ritira.

Sono invitati alla tavola imperiale i membri del consiglio dell'Impero, l'alto clero, gli aiutanti di campo che hanno rango di generali in capo, i principali dignitari e signore. L'imperatrice siede a sinistra dell'imperatore. Dietro le LL. MM. stanno il grande scalco, i due grandi coppieri, il comandante del reggimento dei cavalieri, guardie dell'imperatrice con la sciabola in mano e l'elmo in testa. Di faccia ai sovrani stanno il gran maresciallo dell'incoronazione, il gran maresciallo di corte, ed il gran maestro delle cerimonie.

Il corpo diplomatico pranza in un'altra sala.

Durante il ritorno dell'imperatore al palazzo si distribuiscono medaglie coniate in occasione dell'incoronazione. Questa distribuzione continua nella sala del banchetto imperiale.

Quindi le vivande sono portate nella sala da ufficiali superiori e deposte sulle tavole. Allora le LL. MM. si tolgono dal capo la corona, e il metropolitano di Mosca benedice il pranzo.

Durante il banchetto si beve alla salute dell'imperatore, dell'imperatrice, della famiglia imperiale, del clero e dei fedeli sudditi. Questi brindisi sono accompagnati da salve di 61, 51, 31 e 21 colpi di cannone.

Il banchetto è rallegrato da vari pezzi di musica vocale e istrumentale.

Terminato il banchetto l'imperatore si pone nuovamente la corona sulla testa, riprende lo scettro ed il globo, e si reca coll'imperatrice nella sala di Sant'Andrea, ove S. M. consegna corona, scettro e globo ai dignitari a ciò destinati.

Le LL. MM. rientrano poscia nei loro appartamenti particolari.

Durante tre giorni si distribuiranno al popolo gettoni d'argento in venti chiese di Mosca.

Il tempo è incerto.

MOSCA, 27. — L'imperatore ha diretto il seguente rescritto a de Giers, ministro degli affari esteri:

« La potenza e la gloria acquistate dalla Russia mercè la divina Provvidenza, escludendo ogni sospetto di conquista, causa la vastità dell'impero ed il gran numero dei suoi abitanti, la mia sollecitudine è esclusivamente dedicata allo sviluppo pacifico del paese, alla sua prosperità, alle sue relazioni amichevoli con le potenze sulla base dei trattati e al mantenimento della sua dignità. Avendo trovato in voi un collaboratore costante, pieno di zelo ed utile in queste mie vedute e nella direzione dei nostri rapporti internazionali, vi conferisco il mio ordine di Sant'Alessandro Newsky, in brillanti, come testimonianza della mia gratitudine. »

Firmato: « ALESSANDRO. »

MADRID, 28. — Ieri vi furono feste popolari e gran ballo a Corte in onore dei sovrani di Portogallo.

NEW-YORK, 28. — Montero spedì un messaggio al Congresso sedente in Arequipa; biasima il Chilì e dice che le condizioni della pace sono inaccettabili pel Perù.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 29 luglio 1879, colla quale venne prescritta la costruzione delle linee di ferrovie complementari del Regno, e fra le stesse compresa quella di Roma a Sulmona per Aquila;

Veduto l'elenco delle indennità concordate dalla Direzione tecnica della predetta ferrovia col signor principe don Camillo Massimo e con il signor Calderai Michele, quale rappresentante la ditta Morosi Calderai, per terreni di loro proprietà da occuparsi per la suddetta ferrovia;

Veduto il decreto prefettizio 1° febbraio 1883, n. 3642, col quale venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate coi suddetti per gli stabili da occuparsi di loro proprietà;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 11 maggio 1883, coi nn. 6947 e 6948, constatanti l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Tivoli, notificato ai proprietari sunnominati, al Ministero predetto ed all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Tivoli per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degl'interessati con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Tivoli provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, addì 17 maggio 1883.

Per il Prefetto: RITO.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

1. Proprietario: Massimo principe don Camillo fu Camillo, domiciliato a Roma — Descrizione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali: Terreno olivato, inscritto nel catasto del comune di Tivoli, contrada La Castagnola a Sant'Angelo, al n. 132/1 di mappa, sezione 6ª, confinante da un lato con la strada di Quintiliolo e con la proprietà Massimo da tutti gli altri — Superficie in metri quadrati da occuparsi 1825 — Indennità stabilita, L. 700.

2. Proprietario: Calderai Michele di Giuseppe, rappresentante l'impresa Morosi e Calderai, domiciliato a Roma — Descrizione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali: Terreno olivato, inscritto nel catasto del comune di Tivoli, contrada I Reali, ai numeri di mappa 148 e 149 e porzione del 147 della sezione 6ª, confinante con le proprietà dell'Impresa, col duca Braschi, comune di Tivoli e strada provinciale Valeria — Superficie in metri quadrati 2430 — Indennità stabilita, L. 1970.

NOTIZIE DIVERSE

Il monumento ai fratelli Cairoli. — Ieri mattina al Pincio ha avuto luogo la cerimonia per l'inaugurazione del monumento ai fratelli Giovanni ed Enrico Cairoli, opera dello scultore Rosa.

Erano presenti il ff. di sindaco duca Torlonia, la Giunta e molti consiglieri comunali, un certo numero di senatori e deputati, il signor Squadrelli, assessore municipale di Pavia, come rappresentante di quella città; il deputato Crispi, rappresentante parecchie Associazioni di veterani; le rappresentanze di molte Associazioni di reduci di varie città d'Italia, e quelle di tutte le Associazioni militari di Roma.

Prese primo la parola il sindaco che pronunziò un breve discorso vivamente applaudito.

Finito questo discorso fu scoperto il monumento.

Pronunziarono altri discorsi il rappresentante del municipio di Pavia, il deputato Crispi e il prof. Maineri.

Finita la cerimonia, il generale Fabrizi, a ciò incaricato dal ff. di sindaco, distribuì le medaglie d'argento che il Municipio ha fatto coniare per i superstiti di Villa Glori. All'onorevole Benedetto Cairoli fu conferita una medaglia d'oro, che per lui ritirò il prof. Maineri.

Movimento navale dei Dardanelli. — Dal 2 al 7 maggio passarono lo stretto dei Dardanelli 32 navi, di cui 13 per Malta, 2 per Marsiglia, 3 per Anversa, 5 per Gibilterra, 1 per Barcellona, 1 per Rotterdam, 4 per Londra, 1 per Genova, 1 per Venezia, 1 per Alessandria, 1 per Smirne, 2 per Hull.

Miniere di diamanti. — Leggiamo nel *Giornale Italiano*, di Rio Janeiro.

Si è scoperta una ricchissima miniera di diamanti nella Sierra di Commandatuba, a quattro leghe di distanza dalla barra del Rio Pardo o Cannavieras.

Persone competenti assicurano che la qualità del diamante supera quello del Sincorà, Paraguassù, ecc.

Gli abitanti del paese di Jequitinhonha abbandonarono le loro case per correre alla ricerca della pietra preziosa.

Una spugna gigantesca. — Il *Nouvelliste* di Rouen annunzia che un naturalista di quella città, il signor L. Hauchecorne, espose testè al pubblico una spugna che per forma, finezza e dimensioni merita di attirare l'attenzione degli amatori di storia naturale.

Quella spugna, che appartiene alla specie detta *cornea*, ha la forma di una vasta coppa ovale, la cui periferia è di 2 metri e 20 centimetri.

Quando è secca quella spugna pesa 2,400 grammi. peso enorme che raggiungono ben di rado quei protozari; ma quando è imbevuta di tutta la quantità d'acqua che può contenere nelle sue molte migliaia di celle, ci vogliono due uomini per portarla.

Quella spugna fenomenale proviene dai paraggi di Smirne, ove fu trovata da palombari indigeni.

Il bestiame nel Vodese. — Secondo l'ultimo censimento del bestiame, nel cantone Vodese vi sono 80,529 capi di razza bovina; 14,911 di razza cavallina; 30,453 fra pecore e montoni; 13,997 capre e 40,992 porci.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 27 maggio 1883.

Depressione nella Norvegia. Christiansund 750.
Pressioni tra 761 e 763 in Italia.
Stamane cielo alquanto nuvoloso al nord e nelle isole.
Mare agitato in Liguria; calmo altrove.
Probabilità: venti debolissimi o calma; nebulosità al N pioggierelle.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 27 maggio.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	3[4 coperto	—	25,7	13,3
Domodossola	coperto	—	22,7	13,6
Milano	3[4 coperto	—	26,5	17,4
Verona	—	—	—	—
Venezia	3[4 coperto	calmo	25,3	18,6
Torino	coperto	—	21,0	15,5
Alessandria	coperto	—	24,0	16,1
Parma	coperto	—	26,8	15,6
Modena	1[2 coperto	—	26,9	16,3
Genova	coperto	—	21,7	16,2
Forlì	3[4 coperto	—	27,2	17,0
Pesaro	coperto	calmo	25,0	16,8
Porto Maurizio	coperto	agitato	20,8	17,0
Firenze	1[4 coperto	—	26,8	11,4
Urbino	nebbioso	—	24,0	14,0
Ancona	1[2 coperto	calmo	25,3	17,8
Livorno	1[2 coperto	calmo	22,8	14 0
Perugia	3[4 coperto	—	24,8	13,0
Camerino	1[2 coperto	—	22,1	13,1
Portoferraio	1[2 coperto	legg. mosso	22,9	16,4
Chieti	coperto	—	22,0	14.3
Aquila	sereno	—	24,1	11,7
Roma	3[4 velato	—	24,0	10,8
Agnone	sereno	—	24,7	11,1
Foggia	nebbioso	—	30,3	13,8
Bari	sereno	calmo	22,2	13,6
Napoli	1[4 coperto	calmo	23,0	13,8
Portotorres	coperto	calmo	—	—
Potenza	1[2 coperto	—	22,0	9,9
Lecce	sereno	—	28,0	15.1
Cosenza	1[2 coperto	—	28,2	12,2
Cagliari	coperto	legg. mosso	23,0	18,0
Catanzaro	sereno	—	—	—
Reggio Calabria	1[2 coperto	—	19,3	15,9
Palermo	nebbioso	calmo	24,2	12,8
Catania	1[2 coperto	calmo	25,4	16,6
Caltanissetta	1[4 coperto	—	23,0	11,0
Porto Empedocle	3[4 coperto	calmo	28,2	13,8
Siracusa	coperto	calmo	—	—

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

26 maggio 1883.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare . .	763,7	762,2	762,2	762,9
Termometro . . .	16,2	23,8	22,3	17,6
Umidità relativa .	75	46	40	58
Umidità assoluta .	10,30	9,96	7,97	8,63
Vento	calma	W.	W.	calma
Velocità in Km. .	0,0	20,3	20,4	0,0
Cielo.	caliginoso all'orizzonte	veli sparsi nebbia bassa	veli sparsi	velato all'orizzonte

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 24,0; R. = 19,20 | Min. C. = 13,4; R. = 10,72.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

27 maggio 1883.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare . .	762,6	762,9	762,6	763,8
Termometro . . .	14,8	25,1	25,1	19,6
Umidità relativa .	68	23	23	49
Umidità assoluta .	8,50	5,57	5,57	8,23
Vento	calma	SW	SSW	calma
Velocità in Km. .	0,0	10,6	10,5	0,0
Cielo.	velato in parte	velato quasi	cirro cumuli	nuvoloso

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 25,4; R. = 20,32 | Min. C. = 10,8; R. = 8,64.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 28 maggio 1883

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.	Prezzi nominali
Rendita italiana 5 0[0	1° luglio 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	90 22 ½
Detta detta 5 0[0	1° gennaio 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64.	1° aprile 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	93 15
Prestito Romano, Blount	»	—	—	—	—	—	—	—	—	91 30
Detto Rothschild	»	—	—	—	—	—	—	—	—	97 65
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 4 0[0. .	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Cointeress. de' Tabacchi.	»	500	350	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1883	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° gennaio 1883	1000	1000	—	—	—	—	—	—	1000 »
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	—	536 »
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1882	500	500	—	—	—	—	—	—	484 »
Banco di Roma.	1° gennaio 1883	500	250	—	—	—	—	—	—	579 »
Banca Tiberina.	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito.	1° aprile 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	436 »
Fondiaria Incendi	1° gennaio 1883	500	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita	»	250	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia. . . .	»	500	500	—	—	—	—	—	—	850 »
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Italiana per condotte d'acqua .	»	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	489 »
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas .	»	500	500	—	—	—	—	—	—	1029 »
Compagnia Fondiaria Italiana.	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari.	»	250	125	—	—	—	—	—	—	260 »
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche . . .	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferrovia Pontebba . .	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza.	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0. .	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	98 95
	Parigi	chèques	—	—	—
4 0[0	Londra.	90 g.	—	—	—
		chèques	—	—	24 98
4 0[0	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
4 0[0	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 6 0[0.

Il Sindaco: A. PIERI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 26 maggio 1883:

Consolidato 5 0[0 lire 92 42 50.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 90 25.
Consolidato 3 0[0 lire 54 45.
Consolidato 3 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 53 15.

V. TROCCHI, *presidente*.

BANCA ROMANA. Situazione al 30 del mese di Aprile 1883

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, n. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L.	18,036,812 70
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 24,154,081 71	26,993,012 31	»	26,993,012 31
	id. maggiore di 3 mesi	» 2,838,930 60			
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »			
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »			
	Cambiali in moneta metallica	» »	»		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »			
Anticipazioni				»	662,622 75
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 2,854,938 57	»	5,415,866 70
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 2,345,547 53		
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza		» 215,380 60		
	Effetti ricevuti all'incasso		» »		
Crediti				»	6,237,252 93
Sofferenze				»	2,886,551 21
Depositi				»	7,904,245 »
Partite varie				»	8,754,693 29
			Totale	L.	76,891,056 89
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				»	207,961 06
			Totale generale	L.	77,099,017 95

PASSIVO.

Capitale	L.	15,000,000 »
Massa di rispetto	»	2,633,695 06
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	»	43,584,680 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	»	1,206,658 22
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	»	4,654,872 24
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	»	7,904,245 »
Partite varie	»	1,540,047 38
Totale	L.	76,524,197 90
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	»	574,820 05
Totale generale	L.	77,099,017 95

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 30 del mese di aprile 1883 (Regolamento art. 36).

Valore	Numero	Somma	Totale
da L. 50	183,189	9,159,450 »	L. 43,443,050 »
da » 100	65,757	6,575,700 »	
da » 200	6,467	1,293,400 »	
da » 500	24,333	12,416,500 »	
da » 1000	13,998	13,998,000 »	
Biglietti di piccolo taglio		»	141,630 »
		Circolazione	L. 43,584,680 »

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 » e la circolazione . . . L. 43,584,680 » è di uno a 2 905

Il rapporto fra la riserva » 17,701,473 » { la circolazione L. 43,584,680 » e gli altri debiti a vista » 1,206,658 22 } » 44,791,338 22 è di uno a 2 530

Prezzo corrente delle azioni	L.	1015 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	»	5 0[0

Distinta della cassa e riserva.

Oro e argento	L.	14,810,350 »
Bronzo	»	107,500 70
Biglietti consorziali	»	2,873,240 »
Biglietti d'altri istituti d'emissione	»	245,722 »
Totale	L.	18,036,812 70

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5 0[0
Sulle cambiali pagabili in metallo	»	id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	»	id.
Sulle anticipazioni di sete	»	»
Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*)	»	»
Sui conti correnti passivi	»	2 1[2 0[0

Roma, 25 maggio 1883.

Il Governatore
B. TANLONGO.

3009

Il Capo contabile
P. SERVENTI.

DIFFIDAZIONE.

Il sottoscritto deduce a pubblica notizia, e diffida chiunque possa avervi interesse che essendo divenuto comproprietario dello stabilimento fotografico posto in questa città, via Tor Sanguigna, n. 13, non riconoscerà verun contratto di vendita, od anche di semplice affitto dello stabilimento suddetto, senza il suo intervento.

Roma, 26 maggio 1883.

3017 Avv. Filippo Meloni.

EDITTO. 2963

(3ª *pubblicazione*)

Essendosi reso defunto in Trieste, li 31 marzo 1883, Asdrubale di S. Sessa, cittadino italiano, vengono avvertiti tutti coloro che, come eredi, legatari o creditori, vantassero delle pretese verso la massa ereditaria, e particolarmente vengono eccitati gli eventuali eredi legittimi o legatari, che si trovassero in estero Stato, di insinuare le loro pretese entro il termine di giorni 30 decorribili dalla terza inserzione del presente editto, perchè altrimenti, in adesione alla domanda avanzata dagli eredi qui domiciliati, verrebbe ventilata la eredità del defunto suddetto da questa I. R. Pretura, secondo le leggi austriache, in concorso di essi eredi qui domiciliati.

Dalla I. R. Pretura urbana civile, Trieste, li 21 aprile 1883.

Imprimatur!
Trieste, 12 maggio 1883.
(*L. S.*) Radaelli.

ESTRATTO DI BANDO
per vendita giudiziale.
(1ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di espropriazione promosso dal Demanio nazionale in persona del ricevitore del registro di Cività Castellana, rappresentato dal sottoscritto procuratore, contro Laurenti Stanislao, Giuseppe, Giovanni ed Angelo domiciliati a Civita Castellana, il Tribunale civile di Viterbo, con sentenza pubblicata nell'udienza del 16 gennaio 1882, autorizzò la vendita degli infrascritti stabili, ed il presidente del detto Tribunale con ordinanza 15 maggio 1882 fissò per l'incanto la udienza del giorno 31 luglio successivo.

Per mancanza di offerenti fu ordinata la rinnovazione dell'incanto per la udienza del giorno 28 settembre detto anno, col ribasso di un decimo del valore agli stabili attribuito; e per mancanza di offerenti fu ordinato un nuovo incanto per la udienza del giorno 7 dicembre dello stesso anno, col ribasso di altro decimo; e sempre per mancanza di offerenti fu ordinato un nuovo incanto per la udienza del giorno 26 febbraio 1883, col ribasso di altro decimo; e per mancanza di offerenti fu ordinato un nuovo incanto per la udienza del giorno 26 aprile successivo, col ribasso di altro decimo; e per mancanza sempre di offerenti fu ordinato un nuovo incanto per la udienza *del giorno 5 luglio prossimo futuro*, col ribasso di altro decimo.

Descrizione degli stabili.

1. Bottega posta in Civita Castellana sulla via del Corso, civico n. 1143, confinante coi beni di Scipione Deangelis, distinta in mappa Città col n. 150, col reddito imponibile di lire 22 50.

2. Altra bottega composta di due vani, situata come sopra, civico numero 1144, confinante la suddetta bottega ed i beni degli eredi Spadaccioli, in mappa sezione Città, col n. 150, col reddito imponibile di lire 45.

Le condizioni della vendita si leggono nel bando presso la cancelleria.

Viterbo, 25 maggio 1883.

Avv. Giustino Giustini
3001 procuratore erariale delegato.

BANCA POPOLARE DI RECCO

sedente in Recco

Capitale nominale L. 55,000 — *Capitale versato* L. 38,500.

Il Consiglio di amministrazione, in sua seduta d'oggi, ha convocato nuovamente l'assemblea generale straordinaria degli azionisti per il giorno di domenica 17 giugno p. v., alle ore nove antimeridiane, nel locale della Società, piazza del Mercato, casa Brigero, primo piano, per sottoporre a deliberazione le seguenti pratiche portate allo

Ordine del giorno:

1. Nomina del presidente e degli amministratori;
2. Nomina di tre sindaci e due supplenti.

Con avvertenza che, a termini dell'art. 47 statuto sociale, la stessa assemblea sarà convocata in seconda convocazione pel giorno 24 stesso mese di giugno p. v., nel luogo ed ora succitati.

Recco, 20 maggio 1883.

Il Presidente del Consiglio: ANTONIO BELLAGAMBA.

3008 *Il Segretario*: MONTOBBIO ENRICO.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA (N. 152)
dell'Arsenale di Costruzione in Torino

Avviso d'Asta
per nuovo incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile la offerta di ribasso del ventesimo sui prezzi ai quali nell'incanto dell'8 maggio 1883 risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 12 aprile 1883, per la provvista di

Lotto unico.

Indicazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Importo	Deposito
Acciaio naturale in verghe .	Chil.	13940	11,152 »	1200 »

Tempo utile per la consegna — Giorni 50.

Per cui, dedotti i ribassi d'incanto di lire 6 42 per cento e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a lire 9914 24.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, in Borgo Dora, al nuovo incanto di tale provvista col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, alle ore 3 pomerid. del giorno 15 giugno 1883, sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suddetto dalle ore 9 alle ore 11 antim. e dalle ore 3 alle 5 pomeridiane.

Non potranno essere ammessi all'appalto che le Ditte produttrici dei materiali compresi nella relativa richiesta, le quali, unitamente al deposito, presenteranno un certificato della Direzione appaltante, da cui risulti che esse sono in grado di eseguire la provvista di cui si tratta, per conto di dette Case, o se per conto proprio, coll'obbligo di provare alla consegna dei materiali che questi sono provenienti da una delle Case stesse.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare, presso la Direzione suddetta, ovvero presso un'Intendenza di finanza del Regno, il deposito di cui sopra, in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di Stabilimento dell'arma, od agli uffizi staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere presentati dalle ore 9 alle 11 antimeridiane del giorno fissato per l'incanto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Torino, addì 23 maggio 1883. Per detta Direzione

3051 *Il Segretario*: S. CARRERA.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
per la Regia Cointeressata dei Tabacchi

Capitale nominale L. 50,000,000 — *Capitale versato* L. 35,000,000

SEDE IN ROMA.

Si porta a pubblica notizia che, a termini dell'art. 41 del regolamento 4 giugno 1869, per l'esecuzione della convenzione 25 luglio 1868, nel giorno 13 giugno prossimo, alle ore 9 antimeridiane, sarà proceduto in Roma, in luogo aperto al pubblico, e precisamente nella Officina del Gasometro, posta fuori della Porta del Popolo, al n. 93, all'abbruciamento delle obbligazioni dei Tabacchi rimborsate, appartenenti alle serie S. AA. Z. BB. A. e residui delle serie F. D. CC. K. O. FF. P. L. U. M. DD. E., già nella massima parte distrutte.

Detto abbruciamento sarà eseguito coll'intervento dei rappresentanti della Delegazione governativa e di questa Amministrazione.

Roma, il 26 maggio 1883.

Il Consigliere d'amministrazione A. BERETTA. 3022 *L'Ispettore generale* MOROSINI.

SOCIETÀ ANONIMA

Ferrovia MANTOVA-MODENA

SOCIETÀ ANONIMA: Capitale interamente versato 8,000,000

SEDE IN TORINO, *Piazza San Carlo, n.* 2

Secondo avviso di convocazione.

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di giovedì 14 giugno p., ad un'ora pomeridiana.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio;
2. Bilancio. Esercizio 1882;
3. Relazione dei revisori dei conti;
4. Deliberazione sul resoconto, e riparto degli utili;
5. Deliberazione sulla cauzione degli amministratori;
6. Deliberazione sul numero e retribuzione dei sindaci;
7. Nomina di amministratori;
8. Nomina dei sindaci e supplenti.

Il deposito delle azioni, a norma dell'art. 20 dello statuto sociale, dovrà farsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea:

In **Torino**, presso la Banca di Torino;
» presso la sede della Banca Tiberina;
In **Roma**, presso l'Agenzia della suddetta Banca Tiberina.

Torino, 26 maggio 1883.

3018 L'AMMINISTRAZIONE.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
della Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata

Avviso di deliberamento provvisorio.

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che gli appalti di cui nell'avviso d'asta del 2 maggio 1883, per le provviste di

Indicazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Importo	Deposito
1° lotto				
Aste per casse di fucili, modello 1870	Num.	11000	33,000 »	3300 »
2° lotto				
Aste per casse di fucili, modello 1870	»	11000	33,000 »	3300 »

Tempo utile per la consegna — Da consegnarsi nel termine di giorni 100, sono stati in incanto d'oggi deliberati mediante il ribasso di lire 4 06 per 100 il primo lotto e lire 4 12 per 100 il secondo lotto.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade al mezzodì del giorno 2 giugno 1883 (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla del documento comprovante di aver fatto il deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta debb'essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 8 antim. alle 2 pom., ovvero presso tutte le Direzioni territoriali e di Stabilimenti dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Dato a Torre Annunziata, addì 25 maggio 1883.

3045 *Il Segretario*: G. DE GENNARO.

Intendenza di Finanza di Reggio Emilia

Avviso d'Asta *per l'appalto dello spaccio all'ingrosso di Scandiano.*

In esecuzione dell'art. 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con Regio decreto 22 novembre 1871, n. 519, e modificato con R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557, devesi procedere per mezzo di pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi nel comune di Scandiano, circondario e provincia di Reggio Emilia.

A tale effetto nel giorno 15 del mese di giugno anno corrente, ad un'ora pomeridiana, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza di finanza in Reggio Emilia l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali ed i tabacchi dal magazzino di deposito di Modena

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo sono assegnate le rivendite poste nei comuni di Scandiano e Viano, le due di Borzano in comune di Albinea, le due del capoluogo di Baiso, quella di Visignolo nello stesso comune e quella di Pontebabbio in comune di Castellarano. In tutto rivendite n. 28.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

Pel sale	Comune, Macinato, Raffinato	in quint. 1081	equivalenti a . . . . . . L.	58,200
	Pastorizio	in quint. 172	id. . . . . »	2,064
	In complesso	quint. 1253	equivalenti a . . . . . . L.	60,264
Pei tabacchi	Nazionali	quintali 106	equivalenti a. . . . . L.	75,000
	Esteri	id. »	id. »	»
	In complesso	quintali 106	equivalenti a . . . . . L.	75,000

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni, a titolo d'indennità, in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente pei sali e pei tabacchi. Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 3 717 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lira 1 476 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativo di L. 3347.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 2347, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1000, la quale, coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita, calcolata in lire 620, ammonterebbe in totale a lire 1620, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto, relativamente alle spese di gestione, trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'Intendenza di finanza di Reggio Emilia.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata in L. 3000 in sale, L. 3500 in tabacchi. Totale L. 6500.

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Coloro che intendessero aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'Intendenza delle finanze in Reggio Emilia.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative, tanto pei sali, quanto pei tabacchi;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 1000, a termini dell'art. 3 del capitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;
4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi, in base all'art. 1106 del Codice civile.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Reggio nell'Emilia, addì 24 maggio 1883.

2985 *L'Intendente:* C. DI PETTINENGO.

TELEGRAFI DELLO STATO
Direzione Compartimentale di Roma

Avviso d'Asta.

Si fa noto al pubblico che alle ore 2 pomeridiane del giorno 8 del prossimo venturo giugno, innanzi al direttore compartimentale, o chi per esso, avrà luogo, presso la Direzione suddetta, l'asta a offerte segrete, in base alle norme del regolamento di Contabilità generale in vigore, per la fornitura annua di n. 900 pali di castagno selvatico e pel periodo continuativo di anni quattro, a cominciare dal 1884 per terminare col 1887 inclusivo.

Il numero totale dei pali da fornirsi nel periodo dei suddetti quattro anni è di 3600, per la somma complessiva di lire 37,260, come dal seguente quadro:

Quantità		Lunghezza di ciascun palo in metri	Circonferenza		Prezzo di ciascun palo	Importo della fornitura	
annua	totale pel quadriennio		all'estremità superiore centimetri	a due metri dall'estremità inferiore centimetri		annua	del quadriennio
					L. C.	Lire	Lire
240	960	6 1/2	30	50	7 »	1680	6,720
300	1200	7 1/2	32	56	10 75	3225	12,900
360	1440	8 1/2	36	60	12 25	4410	17,640
900	3600					9315	37,260

Tutti i pali devono essere tagliati nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, ma preferibilmente nei due primi, ed almeno un anno prima della loro consegna.

Tale fornitura verrà aggiudicata al migliore offerente, dopo la superiore approvazione, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni stabilite nel capitolato relativo, visibile presso la Direzione compartimentale suddetta nelle ore d'ufficio.

La fornitura potrà anche essere aggiudicata in lotti, comprendenti ciascuno la quantità di pali necessaria per uno o più anni. Sarà però data la preferenza a chi avrà fatto offerta per un numero maggiore di anni.

Le schede, scritte su carta bollata di una lira, firmate e suggellate, da presentarsi all'atto dell'asta, indicheranno il ribasso del tanto per 100 che ciascun offerente intende di fare sulla somma delle lire 37,260.

La consegna dei pali da fornirsi ogni anno deve essere fatta franca di ogni spesa, entro il mese di maggio dell'anno stesso, nelle stazioni ferroviarie lungo le linee Roma-Ceprano, Roma-Orte-Chiusi, Roma-Orbetello, a scelta del fornitore.

Il pagamento, in base al prezzo di aggiudicazione, avrà luogo in seguito a collaudo dei pali consegnati per ciascun anno, nel modo stabilito nel capitolato stesso.

All'asta non saranno ammesse se non persone favorevolmente conosciute ovvero munite di validi certificati comprovanti la loro idoneità a compiere gli obblighi inerenti alla fornitura. I concorrenti stessi non saranno ammessi all'asta se non previo deposito di lire 1000 in denaro, od in biglietti di Banca, od in titoli del Debito Pubblico al portatore, valutati al corso di Borsa del giorno innanzi.

Finita l'asta, si terrà solo il deposito del migliore offerente, restituendolo agli altri, salvo il deposito presso la Cassa di Depositi e Prestiti della definitiva cauzione equivalente al decimo dell'importare della fornitura, da tenersi a garanzia dell'osservanza delle condizioni del contratto.

L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le disposizioni portate dalle vigenti leggi sulla Contabilità generale dello Stato.

Tutte le spese d'asta, contratto, bollo, registro e copie, sono a carico dell'aggiudicatario.

Sono assegnati 15 giorni a datare da quello successivo all'asta per presentare le offerte di ribasso sul prezzo di aggiudicazione, le quali non possono essere inferiori al ventesimo, e così il periodo di tempo (fatali) entro il quale si può portare questo miglioramento scadrà colle ore 2 pomeridiane del giorno 23 dello stesso mese.

Roma, 24 maggio 1883.

3015 *Il Direttore compartimentale:* A. TAGLIAFERRI.

Esattoria Consorziale di San Vito Romano

Avviso per vendita coatta d'immobili.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che a ore 10 antimeridiane del giorno diciotto giugno 1883, nel locale della Pretura di Genazzano, con l'assistenza degli illustrissimi signori pretore e cancelliere della Pretura del mandamento di Genazzano, si procederà alla vendita, a pubblico incanto, degli immobili descritti nell'elenco che segue, a danno dei sottoscritti debitori verso l'esattore che fa procedere alla vendita.

Comune di San Vito.

1. A danno di Imperiali Bernardino e Luca fu Vincenzo, ora Panci Luca fu Luigi — Casa di un vano, via della Loggia, n. 19, confinanti Cinti Maria, strada e Rossi Giuseppe, sezioni 2ª e 3ª, particelle 259 e 260, reddito 18 75, prezzo lire 140 62. Enfiteuta a Teodoli M. Alfonso, estimo scudi 16 12; id. a Quaresima Luigi, estimo scudo 1 87; id. all'Amministrazione Fondo culto, estimo scudo 1 44.

2. A danno di Panci Luigi fu Francesco, ora Cinti Maria fu Luca — Stalla, via della Loggia, n. 12, confinanti Gallinoni Pietro Paolo, Bruschini Pietro e strada, sez. 2ª, part. 213, reddito 7 50, prezzo lire 56 25. Libera.

Casa, via della Loggia, civico n. 19, confinanti strada e Colaneri Maria Felice, sez. 3ª, part. 259, reddito 11 25, prezzo lire 84 37. Libera.

Comune di Bellegra.

3. A danno di Anselmi Paolo e Giacomo fu Domenico — Pascolo, vocabolo Majuro, confinanti Riccardi Stefano e Maglioni Antonio, estensione 0 47, 0 86, sezione unica, particelle 691 e 692, reddito 0 01 e 0 10, prezzo 0 42. Libero.

Seminativo vitato, vocabolo Vaccariccio, confinanti fosso, Cappelli Antonio e Abbazia di Subiaco, estensione 5 78, 3 68, sezione unica, part. 935 e 3564, reddito 18 78, 10 78, prezzo 88 65, 51 35. Libero.

Seminativo vitato, vocabolo Vaccariccio, confinanti strada, Ceci Tommaso e Carpentieri Angelo e Sisto, estensione 0 82, sezione unica, part. 4131, reddito 3 39, prezzo 16 14. Responsivo 1|5 alla Cura di San Nicola.

Seminativo, vocabolo Vaccariccio, confinanti Carpentieri Angelo e Sisto, e Carpentieri Pasquale, estensione 1 60, sez. unica, part. 4530, prezzo 8 04, reddito 1 69. Libero.

4. A danno di Cera Bernardino fu Fabio e Cera Giovanna fu Giuseppe — Seminativo vitato, vocabolo Frattuccia, confinanti stradello, Checchi Sisto e Confraternita dell'Assunta, estensione 6 75, sezione unica, part. 808, reddito 21 74, prezzo 103 56. Responsivo 1|4 a Jella Pasquale.

Seminativo vitato, vocabolo Frattuccia, confinanti stradello, Checchi Sisto e Confraternita dell'Assunta, estensione 0 03, sezione unica, particella 809, reddito 0 10. Enfiteuta al suddetto Jella Pasquale.

Casa per uso, confinanti strada, Checchi Sisto e Confraternita dell'Assunta, estensione 1 69, 1 05, sezione unica, particelle 851 e 3532, reddito 4 55 e 2 82, prezzo 21 67 e 9 20. Responsivo 1|4 a Jella Pasquale.

Seminativo vitato, confinanti Checchi Sisto, Confraternita dell'Assunta e Cera Bernardino, estensione 3 22, sezione unica, particella 4512, reddito 8 66, prezzo 40 25. Responsivo 1|5 alla Confraternita dell'Assunta.

5. A danno di Checchi Sisto fu Pietro Antonio — Seminativo vitato, vocabolo Monte Casale, confinanti Abbazia di Subiaco e Salvati Tommaso, estensione 4 06 e 3 59, sezione unica, particelle 4011 e 2863, reddito 14 25 e 9 05, prezzo 15 85 e 43 10. Responsivo 1|5 all'Amministrazione Fondo culto, senza estimo.

Seminativo vitato, vocabolo Ponta Valle, confinanti Lizi Antonio e Checchi Tommaso, estensione 2 83, sezione unica, particella 2395, reddito 6 45, prezzo 30 72. Responsivo 1|4 alla Prelatura Mobili, senza estimo.

Castagneto, vocabolo Frattuccia, confinanti Patrizi Benedetto, Cera Bernardino e Proietti Francesco, estensione 4 23, sezione unica, particella 3505, reddito 8 25, prezzo 39 30. Libero.

Seminativo vitato, vocabolo Bassano, confinanti strada, Carpentieri Giovanni e San Camillo Sante, estensione 1 81, sezione unica, particella 2579, reddito 6 35, prezzo 30 24. Libero.

Stalla di un vano, civico numero 17, e casa di 7 vani, civici numeri 68 e 69, vicolo Casalino, confinanti Pompili Domenico, Pacioni Antonio, Schina Francesco, Checchi Francesco, Ferranti Domenico e fratelli e strada da due lati, particelle 21|2 e 361, reddito 3 00 e 23 25, prezzo 242 50 e 174 37. Libera.

Comune di Roiate.

6. A danno di Camilli Giovanni del fu Sante — Castagneto, vocabolo Rivo Grande, confinanti territorio di Bellegra, Luciani Marcantonio e Camilli Giustino, estensione 5 56, particella 911, reddito 9 01, prezzo lire 42 92. Libero.

Seminativo, vocabolo Casali, confinanti fosso, Battisti Domenico e Biagio e Bovi Geltrude, estensione 1 00, particella 1446, reddito 1 63, prezzo 7 76. Libero.

NB. — Per gli effetti dell'articolo 54 del 14 maggio 1883, si vende l'utile ed il diretto dominio.

L'aggiudicazione verrà fatta al miglior offerente. Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta e tassa di registro e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo avrà luogo il 25 giugno ed il secondo il 2 luglio 1883, nel luogo ed ora suindicati.

Genazzano, li 16 maggio 1883.

3016 *Il Collettore*: ETTORE GALUPPI.

Banca Operaia cooperativa di Troia

AVVISO.

Non essendosi l'assemblea generale riunita in numero legale per deliberare le modifiche allo statuto sociale, secondo le disposizioni del vigente Codice di commercio, nè in prima, nè in seconda convocazione, nei giorni 13 e 20 corrente, come da precedente avviso,

Il Consiglio d'amministrazione,

Delibera rinnuovarsi gli avvisi di altra convocazione pei giorni 11 e 18 entrante giugno, alle ore 7 pomeridiane, nel teatro comunale, con protesta di esimersi da qualunque responsabilità pei vantaggi di cui viene privata la Banca non riunendosi l'assemblea.

Troia, 23 maggio 1883.

3013 *Il Presidente*: GIACOMO CURATO.

SOCIETÀ ANONIMA FORNO ITALIANO

Sistema Chinaglia con sede in Alba

Capitale sociale lire 60,000 versato

Avviso di seconda convocazione *dell'adunanza generale degli azionisti.*

Il Consiglio d'amministrazione visto il verbale d'infruttuosa adunanza per mancanza di numero stata fissata pel 20 corrente mese;

Veduti l'articolo 155 e l'ultimo comma dell'articolo 157 del Codice di commercio,

Convoca nuovamente gli azionisti in adunanza generale ordinaria per le ore due pomeridiane del giorno dieci prossimo giugno, alla sede della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei revisori o sindaci;
3. Approvazione del bilancio e del dividendo;
4. Estrazione di dieci obbligazioni;
5. Dispensa parziale da cauzione degli amministratori che fossero rieletti;
6. Parziale rinnovazione del Consiglio di amministrazione;
7. Nomina di tre revisori o sindaci e di due supplenti.

Alba, 25 maggio 1883.

3021 *Il Presidente*: DEGIACOMI ANTONIO.

Intendenza di Finanza in Brescia

AVVISO.

Col presente avviso viene aperto il concorso per il conferimento delle sottodescritte rivendite di generi di privativa:

N. d'ordine	Comune in cui trovasi la rivendita da conferire	Borgata o via	N. a tenore dell'art. 118 del regolam.	Magazzeno al quale trovasi assegnata per le leve	Reddito medio triennale
1	Vobarno	»	2	Salò	700 »
2	Villa Cogozzo	Piazza	1	Gardone	213 33
3	Cevo	Piazza	1	Breno	192 80
4	Monno	Salice	1	Edolo	119 95
5	Calvisano	Malpaga	3	Montichiari	155 88
6	Cimmo	Superiore	2	Gardone	59 53
7	Avenone	Villa	1	Vestone	30 57

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente staranno a carico dei concessionari.

Brescia, addì 21 maggio 1883.

2968 *L'Intendente*: SAMPIETRO.

CAMERANO NATALE, *Gerente*. | ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA (N. 36)
della Fabbrica d'Armi in Brescia

Avviso di 2ª Asta
stante la deserzione del primo incanto.

Si notifica al pubblico che nel giorno 2 giugno 1883, alle ore 11 antim., si procederà in Brescia, avanti il direttore della Fabbrica d'armi, e nel locale della Direzione suddetta, via dello Sguazzo, n. 804, 1° piano, a pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste:

Indicazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Prezzi parziali	Prezzi totali	Deposito	Tempo utile per la consegna
Aste per casse di fucili, mod. 1870	N.	8700	3 20	27,840	2800	Giorni 90

Luogo d'introduzione — Magazzini della Fabbrica d'armi, Brescia.

A termine dell'art. 88 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata con bollo ordinario da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni cinque decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso una Intendenza di finanza del Regno, il deposito di cui sopra, in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di Stabilimenti dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere presentati dalle ore 8 alle 10 antim. del giorno 2 giugno 1883 suddetto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi in carta filigranata, con bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Brescia, 23 maggio 1883. Per la Direzione
3032 *Il Segretario*: A. BRAGA.

COMUNE DI VETRALLA

Avviso d'Asta *pel miglioramento del ventesimo.*

Nell'incanto tenutosi oggi per la vendita del taglio ceduo netto di castagno in vocabolo Punton delle Macine e Mandriaccie fu aggiudicato il taglio stesso in favore del signor Domenico Straffi per la somma di lire 11,000 (lire undicimila).

Dovendosi ora devenire all'esperimento di vigesima, si rende noto che il termine utile per presentare le offerte in aumento, non inferiore al ventesimo della detta somma, va a scadere alle ore dodici meridiane del giorno undici giugno prossimo futuro, e che tali offerte saranno ricevute nelle ore di ufficio, in questa segreteria comunale, colle condizioni descritte nel primo avviso d'asta e nell'apposito capitolato.

Vetralla, li 26 maggio 1883.
3034 *Il Sindaco*: BERNARDINO PALUZZI.

REGIA PREFETTURA DI NOVARA

Avviso d'Asta.

Ai termini di nota del Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale dei ponti e strade) in data 30 aprile 1883, numeri 37595|3115, div. 3ª, alle ore 10 antimeridiane delli 8 giugno p. v., in una sala di questa Prefettura, avanti al prefetto della provincia, si addiverrà, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto dei lavori di ricostruzione della strada nazionale numero VI, detta del Sempione, nel tratto compreso fra Iselle e Paglino alla località Sassomar, della lunghezza di metri 476,36, e raddolcimento della tratta immediatamente susseguente, per la lunghezza di metri 101 15, nel circondario dell'Ossola, provincia di Novara, in base al prezzo di stima, soggetto a ribasso d'asta, di lire 81,860, non comprese lire 8140 a disposizione dell'Amministrazione per espropriazione di terreni, impreviste e sorveglianza.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presentare nell'uffizio di questa Prefettura le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda della Prefettura.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per l'appalto dei lavori pubblici in conto dello Stato, e di quello speciale in data 28 dicembre 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto in questo ufficio di Prefettura.

I lavori dovranno essere intrapresi tosto che avrà avuto luogo la regolare consegna dei medesimi, ed essere condotti con la necessaria attività affine di darli compiutamente ultimati entro il termine di mesi cinque a decorrere dalla data del verbale relativo alla consegna suddetta.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e attitudini necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 4000, e quella definitiva sarà pari al decimo dell'importo netto delle opere d'appalto, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare nell'ufficio di Prefettura offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 10 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Novara, addì 28 maggio 1883.
2933 *Il Segretario delegato*: M. BONINO.

Boschi Consorziali Carnici

AVVISO D'ASTA sopra aumento del ventesimo *per la vendita di n. 5509 piante resinose del bosco Costa-Mezzana con Pietra-Castello, in territorio di Rigolato.*

In seguito agli avvisi 27 aprile 1883, n. 28, fu dal sig. Giuseppe Davanzo, di Ampezzo, presentata offerta per aumento di oltre il ventesimo sulla provvisoria aggiudicazione di lire 62,500, e di cui gli stessi avvisi.

L'esperimento definitivo verrà tenuto nel palazzo comunale di Comeglians il giorno di sabato 16 giugno 1883, alle ore 11 antimeridiane, sopra l'offerta di aumento di lire 65,700.

L'asta si terrà col metodo della candela vergine.

Non presentandosi aspiranti, rimarrà definitivo deliberatario il signor Giuseppe Davanzo.

In tutto il resto servono le condizioni e norme degli anteriori avvisi.

Dall'Ufficio consorziale in Tolmezzo, addì 22 maggio 1883.

Per il Presidente
Il Membro delegato: DE GIUDICI.
2974 *Il Segretario*: AVV. GIAMBATTISTA MAGIONI.

ISTANZA
per dichiarazione d'assenza.
(1ª *pubblicazione*).

Si rende noto che Grattarolo Francesca di Giacomo, residente in Frassineto Po, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 9 dicembre 1882, inoltrò ricorso al Tribunale civile di Vercelli per far dichiarare l'assenza di Grattarolo Giacomo, già residente in Vercelli, e che il detto Tribunale, con provvedimento in data 4 aprile 1883, mandò prima ed avanti ogni cosa a dare la prova per mezzo di sommarie giurate informazioni e di certificato a rilasciarsi dal sindaco locale, che effettivamente il Grattarolo abbia da tempo abbandonato Vercelli, e che in detta città avesse il suo ultimo domicilio e la sua ultima residenza, e non abbia in modo alcuno dato contezza di sè.

Ciò per gli effetti dell'art. 23 vigente Codice civile.

Vercelli, 23 maggio 1883.

Avv. Andrea Tarchetti, procuratore capo.

3010

AVVISO PER AUMENTO DI SESTO.

Il cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Roma

Fa noto

Che nella udienza del giorno 21 maggio 1883, innanzi la seconda sezione di questo Tribunale, ebbe luogo la vendita a pubblico incanto del seguente fondo espropriato ad istanza di Isabella De Carli fu Vincenzo, anche come esercente la patria potestà della minorenne Penelope Menghini, in danno di Manzi Luigi Maria.

Descrizione del fondo.

Fondo in Roma denominato Villa Mellini, posto nel culmine di Monte Mario fuori di porta Angelica, confinante la strada di Monte Mario, il duca di Castelvecchio, il duca Strozzi ed il signor Gaetano Franchetti, con palazzotto, casale rustico ad uso di osteria, portante il numero di mappa 149, principali aggiunti 185, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 186, 187, 187 1/2, 188, 189, 190, 521, 522, 191, 192, 193, 194, eccettuata dalla vendita quella parte espropriata dal Genio militare di Roma, della superficie di metri quadrati 3642 22, compresi tra i numeri 190 e 52 della mappa catastale 149, ed eccettuata del pari la piccola cappelletta o chiesa con ingresso sulla strada Trionfale sul confine della villa stessa, distinta nella mappa censuaria colla lettera *D*, ovvero *B*, e con tutto quanto in essa chiesa si contiene, con tutti gli annessi e connessi, miglioramenti ed aumenti fatti e da farsi, gravato dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 317 52;

Che detto fondo venne aggiudicato per il prezzo di lire 60,050 al signor procuratore Francesco Gasperini, per persona da nominare, che poi dichiarò con successiva dichiarazione in data d'oggi nella signora Menghini Penelope fu Pietro, assistita dal proprio consorte Jones ing. Guglielmo;

Che su detto prezzo può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria nei quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

Che il detto termine scade col giorno 5 giugno prossimo venturo, con avvertenza che l'acquirente dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 680 Codice di procedura civile.

Roma, 24 maggio 1883.

Il vicecancelliere Castellani.

Per copia conforme, ecc., si rilascia per uso d'inserzione.

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Roma,

Lì 24 maggio 1883.

3000 Il vicecanc. C. Pagnoncelli.

AVVISO.

Stefano Projetti, nativo di Viterbo, residente a Graffignano, autorizzato dal Ministro Guardasigilli Segretario di Stato, con decreto 30 agosto 1882, a pubblicare la domanda pel cambiamento del cognome Projetti in quello di *Cavalieri*, invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni entro mesi quattro, a norma degli articoli 121 e seguenti del regolamento sullo stato civile 15 novembre 1865, n. 2605.

Graffignano, 30 aprile 1883.

2969 Stefano Projetti.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Con atti del 22 maggio 1883 pel sottoscritto usciere presso il Tribunale civile di Salerno, del 17 aprile detto, per me medesimo usciere, con altro di pari data, per l'usciere Francesco Lamagna, di Pescopagano, e con un ultimo atto del 26 dello stesso mese, per l'usciere Giovanni Cutelli, di Campagna, sulla istanza dell'intendente di finanza di Salerno, vennero citati i signori Achille e Giacinto Fontana, di Campagna; Carmela Fontana, di Rapone; Saverio Fontana, di domicilio ignoto; tutti quali eredi dei proprii genitori notaio Enrico Fontana e Carolina Busillo; coniugi Federico Vernieri e Lavinia Cervone, di Salerno, a comparire innanzi la 2ª sezione del Tribunale civile di Salerno, per la udienza del 15 giugno 1883, per la quale udienza la causa trovasi rinviata, onde sentire aggiudicare alla pubblica Amministrazione la somma depositata nella Cassa Depositi e Prestiti di lire 850, in testa al notaio Enrico Fontana, sotto il numero 1578 del registro dei conti, modulo 18, fino alla concorrenza di lire 136 80, di multe dovute dal notaio Enrico Fontana, per mancata registrazione; gl'interessi decorribili su detta somma dalla domanda fino al pagamento; e infine delle spese tutte del giudizio mobiliare ed attuale. Si è chiesto pure la condanna delle spese ed onorario d'avvocato colla clausola provvisionale.

Il dippiù, come dall'atto predetto.

3029 Raffaele Contursi usciere.

AVVISO.

A richiesta della ditta Cabib Levi di Leon, rappresentata dal sig. Gioacchino Levi, domiciliato elettivamente in Roma, via Campo Marzio, num. 2, presso il procuratore Francesco Marini, dal quale è rappresentato,

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile e correzionale di Roma ho citato il signor dottor Werner Schneider, anche come socio e rappresentante della ditta D. W. Schneider ed Otto Schneider, domiciliato in Lehrberg, presso Ansbach (Baviera), a comparire avanti il Tribunale civile di Roma, 2ª sezione, posto nell'ex-convento dei Filippini, nel termine di giorni novanta,

Per sentire allo istante, salvo e riservato ogni diritto, ecc., contro la domanda principale promossa dai signori Giovanni Bisio e Leone Olper, direttori della Società anonima per lo spurgo inodoro, fabbricazione di colla e concimi artificiali, e tenuto il citato Schneider a liberare la istante Ditta dalle molestie come sopra inferite, in modo che le conseguenze ed effetti della sentenza da emanarsi sia ad intero carico dello stesso Schneider, con la condanna del medesimo a tutti i danni e spese di merito e di garanzia, emanando sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante appello, opposizione e senza cauzione.

Roma, lì ... maggio 1883.

3027 Pietro Reggiani usciere.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Si reca a pubblica notizia per ogni legale effetto dell'articolo 38 della legge 6 aprile 1879, n. 4817,

Che gli eredi mediati di Pozzati Filippo fu Natale, di Comacchio, signori Giuseppe e Luigi Pozzati fu Domenico, nonchè la Teresa Lombardi fu Giuseppe, vedova di Domenico Pozzati, hanno presentato alla cancelleria del Tribunale di Ferrara domanda di svincolo della cauzione di it. lire 2128, prestata dal Pozzati in garanzia dell'esercizio notarile del fu dottor Gaetano Pozzati, notaio residente in Comacchio, ed imposta con ipoteca sopra casa in Comacchio, borgo Trepponti, num. 1, marcata in mappa censuaria col numero 508, confinante da un capo la pubblica strada, dall'altro Bonnet Raimondo e nipoti, da un lato gli stessi Bonnet, e dall'altro gli eredi Del Prato e Pegoli.

3049 Vincenzo Mioni mand.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO DI ROMA.
Avviso.

L'ecc.mo signor avv. comm. Tito Orsini fu D. Giovanni, senatore del Regno, residente in Genova, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Società anonima *Impresa dell'Esquilino*, che ha sede principale in Torino, con mandato espresso a rogito Balbi, residente in Genova, in data 19 corrente mese, ha nominato e costituito in procuratori speciali della suddetta Società, per la sede succursale che ha in questa città, in via Cavour, n. 58, i signori avvocato Giacomo Rivaroli e capo ufficio contabile Ulisse Massarenti, residenti in Roma, affinchè gli stessi congiuntamente l'uno con l'altro rappresentino in Roma e sua provincia la Società Impresa dell'Esquilino, in tutti gli affari ed interessi della Società stessa, conferendo ai medesimi facoltà e mandato di esigere e ritirare, tanto dai privati quanto da pubblici stabilimenti e dalle Tesorerie comunali e governative, qualunque somma di denaro e depositi di valori e titoli qualsiansi, rilasciandone le opportune ricevute; fare e sciogliere locazioni di case, terreni e acque della Società; esigerne i fitti e darne quietanza; fare qualunque atto di sottomissione e cauzione per la spedizione e pel ritiro di merci e oggetti depositati presso gli uffici di dogana e depositi franchi; accettare, trarre, girare e quitanzare cambiali, assegni bancari nella loro qualità, ed osservando il timbro sociale colla seguente leggenda: *Impresa dell'Esquilino — Società anonima — Sede in Torino — Capitale tutto versato lire 15,000,000.* « Per procura (apponendo la firma personale a mano) Giacomo Rivaroli — Ulisse Massarenti. »

Far seguire atti di protesto; dare le convenienti risposte in quegli atti di protesto di cambiali o assegni bancari che non reputassero opportuno nè di accettare, nè di pagare; ritirare dagli uffizi postali e ferroviari plichi, pacchi e lettere, ed esigere vaglia postali diretti e intestati alla Società, e darne discarico.

Far seguire sequestri ed atti conservativi, e nominare e sostituire procuratori alle liti.

Si certifica poi che il precitato mandato, a termini dell'articolo 369 del vigente Codice di commercio, è stato nel giorno d'oggi depositato nella cancelleria del suddetto Tribunale, è nel giorno stesso annotato nel registro d'ordine al numero 107, ed affisso secondo le disposizioni dell'art. 9 del suddetto Codice.

Roma, 25 maggio 1883.

3041 Il cancelliere Regini.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Il signor avvocato Giacomo Picconi fu Bernardo, esercente in Genova, ha sporto ricorso al Tribunale civile e correzionale di Genova per ottenere lo svincolo dall'ipoteca cui trovansi annotati i certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia, n. 397865, per lire 275 di rendita, e n. 465980, per lire 5 di rendita, per la malleveria del fu notaro Andrea Picconi fu Bernardo, ed il Tribunale, con suo decreto 16 maggio 1883, mandò anzitutto eseguirsi le formalità prescritte dall'art. 38 della legge 25 maggio 1879, sul Notariato.

3005 Carmelo Viviani proc.

AVVISO.

A richiesta del signor Gioacchino Scuppa, domiciliato elettivamente nello studio del procuratore Antonicoli, che lo rappresenta,

Io sottoscritto usciere del Tribunale ho citato il sig. Federico Amerigo di Alicante, quale marito della citata Enrica Puccinelli, a senso dell'art. 141 del Codice di procedura civile, a comparire innanzi il R. Tribunale civile di Roma, nel termine di giorni novanta, per sentire pronunziare sentenza sulle premesse cose, e perciò dichiarare esser luogo a carico della citata Enrica Puccinelli in Amerigo, succeduta al Pucci come proprietaria della casa in via Quattro Fontane, numero 98, che l'istante, fin dal 1867, ossia per anni 18, prese in affitto primo e secondo piano alla rigorosa emenda dei danni dall'istante sofferti per non aver potuto godere di tutta la casa affittata, e non avervi potuto esercitare la industria del subaffitto ai forestieri per quattro anni consecutivi, e ciò per effetto di lavori di nuove costruzioni, perciò da liquidarsi in separata sede di giudizio, e quindi emanarsi sentenza con rifazione di spese giudiziali e stragiudiziali, eseguibile provvisoriamente, nonostante opposizione od appello.

Roma, 28 maggio 1883.

3028 Pietro Reggiani usciere.

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

Ad istanza della signora Ester Armati, assistita dal marito Marco Cruciani, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto della Commissione del giorno 18 settembre 1881, domiciliata elettivamente in Roma, via del Corso, n. 101, presso il procuratore sig. Nicola Ciampi, ed in Albano Laziale e Genzano presso le cancellerie delle rispettive Preture,

Io sottoscritto Giosafat Minestrini, usciere del sullodato Tribunale, in virtù di sentenza resa dal Tribunale medesimo li 4 novembre 1882, debitamente notificata e passata in regiudicata, colla quale veniva ordinata la divisione dell'asse ereditario del fu Luigi Armati e nominava amministratore dell'asse stesso il sig. Gio. Battista Cimini,

Ho fatto formale precetto ed ingiunzione al signor Armati Pio, d'incogniti domicilio, residenza e dimora, di rilasciare nel termine di giorni dieci dalla data del presente atto il possesso di tutti i beni mobili ed immobili di spettanza del fu Luigi Armati, con ingiunzione che, scorso inutilmente il termine suddetto, si procederà all'immissione coattiva del possesso stesso dell'amministratore giudiziale signor Giovanni Battista Cimini, cioè nel giorno 18 giugno 1883, col ministero degli uscieri addetti alle RR. Preture dei mandamenti di Albano Laziale e Genzano, si procederà all'immissione in proposito della menzionata eredità dell'amministratore sig. Cimini.

Roma, 25 maggio 1883.

3038 L'usciere Giosafat Minestrini.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (n. 1944) *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 5 giugno 1883, nell'ufficio della Regia Pretura di Anagni, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento d'un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sotto indicati.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da una lira.

3. Ciascun'offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nella cassa del ricevitore demaniale; e quando l'importo eccede la somma di lire 2000, della Tesoreria provinciale; in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo offerente, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per lo incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 2852.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 9 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati, avvertendo che la spesa d'inserzione nella Gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nei capitolati generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 4 pom. nell'ufficio del registro di Anagni.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. Il prezzo dei beni è pagabile in obbligazioni ecclesiastiche da riceversi al valore nominale a termini degli articoli 16 e seguenti del capitolato generale; gli acquirenti, i quali, in luogo di pagare con obbligazioni, pagassero con moneta legale, non avranno diritto per questo titolo ad alcuno sconto.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404, 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, ed allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N. d'ordine del presente	N. progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PRECEDENTE ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	5998	5853	Nel comune di Anagni — Provenienza dal Monastero di Santa Chiara in Anagni — Opificio ad uso molino da cereali, in contrada Mola delle Monache, confinante l'Arcipretura di S. Andrea, altri beni dell'Ente e colla strada, in mappa sezione II, n. 112, reddito imponibile lire 666 75. Affittato.	»	»	11,700 »	1170 »	500 »	10 maggio 1883 VI incanto avviso num. 1939

Roma, addì 21 maggio 1883. 3024 *L'Intendente:* TARCHETTI.

Provincia di Ravenna -- Comune di Solarolo

Congregazione di Carità — Sezione Ospedale Bennoli

Avviso d'Asta.

Si fa noto che col giorno 7 del prossimo venturo giugno, nella segreteria di detto pio Luogo, avrà luogo l'incanto per l'affitto novennale dell'infrascritto fondo di ragione di detto Istituto, da cominciare il 1° novembre 1884.

Le condizioni dell'affitto restano ostensibili presso il segretario dell'Opera pia, tra le quali vi è che il deliberatario dovrà, entro un mese dal definitivo deliberamento, dare una cauzione di lire 5000 (lire cinquemila) per tutti gli effetti del contratto, o mediante un'idonea ipoteca sopra fondo rustico, o depositando altrettanta rendita pubblica a corso di Borsa, o vincolando una egual somma mediante deposito nella Banca Popolare di Lugo.

L'asta si farà a partiti segreti, e le schede dovranno essere presentate all'ufficio prima delle 11 antimeridiane del giorno 7 del prossimo venturo giugno, ed essere in carta da bollo da lira 1 20, sigillate e sottoscritte dall'offerente e sigurtà, e portanti un'offerta in lettere ed in cifre che sia maggiore della corrisposta annua di lire 7290 (lire settemiladuecentonovanta), su cui viene aperto l'incanto.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno avere fatto alla cassa del pio Luogo un deposito di lire 1000 a garanzia dell'esecuzione del contratto, somma poi che verrà restituita quando si sarà stipulato l'atto regolare d'affitto e relativa cauzione. Dovranno inoltre avere depositate altre lire 600 in acconto delle spese inerenti al contratto.

Il termine dei fatali per l'aumento del ventesimo resta fissato pel 21 del futuro giugno, alle ore 11 antimeridiane.

Fondo da affittarsi.

Un corpo di terreno con casa, denominato *Marianna*, posto nella Par.ª di Mezzano, comune di Ravenna, di tornature faentine n. 324 circa, pari ad ettari 74 55 24.

Dalla segreteria del pio Luogo, 23 maggio 1883.

2972 *Il Presidente:* DOMENICO MARIANI.

Intendenza di Finanza in Trapani

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite:

N. della rivendita	Comune o borgata ove è situata la rivendita	Via in cui dev'essere aperta la rivendita	Magazzino o spaccio all'ingrosso assegnato per le leve	Reddito annuale lordo offerto della rivendita
15	Trapani	Corso Vittorio Emanuele (centro).	Trapani	500 (1)
4	Pantelleria, contrada Scauri.	Contrada Scauri .	Pantelleria . . .	150 (2)
5	Pantelleria, contrada Xhamma.	Cont. Xhamma .	Pantelleria . . .	150 (2)

(1) È il reddito medio lordo dell'ultimo triennio.

(2) Trattandosi di rivendite di nuova istituzione, il reddito lordo è presunto.

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Trapani, addì 18 maggio 1883.

2990 *L'Intendente:* GALLONI.

CITAZIONE
per pubblici proclami.

L'anno milleottocento ottantatre, il giorno diciotto maggio, in Grottaglie,

Ad istanza dei signori Michele Marinò fu Angelo, fruttaiuolo - Emmanuele, Michele e Raffaele Marinò fu Luigi, quest'ultimo calzolaio e gli altri due spazzini - Maria Teresa Leggieri, vedova del detto fu Luigi Marinò, nel nome proprio e quale legittima rappresentante ed amministratrice de' beni de' suoi figli minori Vincenzo ed Angela Maria Marinò, procreati col ripetuto fu Luigi - Giosuè, Luigi, Pasquale e Maria Nicola Marinò fu Angelo, il primo contadino, gli altri due marinai e l'ultima autorizzata dal marito Francesco Martemucci - Maria Francesca e Carmela Marinò fu Francesco, la prima autorizzata dal marito Francesco Boccuni - Carmela Volga fu Domenico, autorizzata dal marito Nicola Di Lena - E Luigi Carrino fu Pietro, fruttaiuolo, qual tutore della minorenne Grazia Volga del detto fu Domenico, tutti domiciliati e residenti a Taranto, meno le Volga, il Di Lena ed il Carrino, che domiciliano e risiedono a Ginosa, e tutti ammessi al gratuito patrocinio con deliberazione della Commissione presso il Tribunale civile di Taranto in data ventotto marzo milleottocentottantadue,

Io Grossi Domenico, usciere addetto alla Regia Pretura del mandamento di Grottaglie, ivi domiciliato e residente,

Ho dichiarato ai signori Domenico Maranò fu Luca, proprietario - Giovanni Scardino fu Alberto, sacerdote - Canonico Vincenzo Nardelli fu Francesco - Pietro Cometa fu Gennaro, sacerdote - Giuseppe Micera fu Girolamo, fochista - Michele Serio fu Domenico, figulo - Giuseppe Acquaviva fu Luigi, calzolaio, ed il fratello di lui Francesco, figulo - Germani Ciro e Virginia La Cava fu Pasquale, il primo muratore, l'altra cucitrice - Sorelle Laura e Nunzia Trani fu Nicola, vedova la prima di Pietro Caiazzo e la seconda di Ciro Vacca - Giuseppe La Cava fu Vincenzo, muratore - Vita La Cava fu Giuseppe, filatrice, vedova di Michele Spada - Germani Giovanni, Giuseppe, Grazia e Pietro Maranò fu Antonio - Anna Francesca Orlando fu Domenico, contadina - Germani Cira, Cosimo e Ciro Giuseppe Lupo fu Antonio - Fratelli Cataldo e Saverio Spagnulo fu Giuseppe, proprietario - Fratelli Giuseppe e Giovanni Spagnulo fu Francesco, pescivendoli - Michele La Cava fu Giuseppe, muratore - Fratelli Michele, Oronzo e Giuseppe Serio fu Giuseppe, contadini - Giovanni Matalese fu Francesco, contadino - Francesco Maranò fu Angelo Elia, contadino - Sorelle Maria Giuseppa e Maria Mutata Santoro fu Pietro - Maria Matalese fu Domenico, moglie di Gennaro Masella fu Michele, e questi per l'autorizzazione maritale - Cosima Maranò fu Luca, vedova di Raffaele di Cesaria, proprietaria - Sorelle Anna Maria ed Agata Maranò fu Giovanni, moglie la prima di Francesco Camassa, macellaio, e l'altra di Giacomo Massaris, contadino, ambedue questi ultimi per l'autorizzazione maritale - Leonardo Lupo fu Michele, contadino - Maria Michela Matalese fu Domenico, contadina, ed il marito Antonio Zinzanera fu Pasquale, contadino, per l'autorizzazione maritale - Vincenzo Caforio fu Michele, calzolaio - Giuseppe Annicchiarico fu Ciro, contadino - Ippazio Chirico di Oronzo, contadino - Oronzo Serio fu Giuseppe Tommaso, contadino - Giuseppe Lenti fu Pasquale, contadino - Francesco Santoro fu Pietro, contadino - Rosario Quaranta fu Pasquale, contadino - Ciro La Cava fu Giuseppe, contadino - Caterina Maranò fu Domenico, moglie di Vincenzo Pierri, carpentiere, e questi per l'autorizzazione maritale - Rosa Maranò fu Pietro, filatrice, moglie di Vincenzo De Amicis, felpaiuolo, questi per la maritale autorizzazione - Caterina Maranò fu Giovanni, vedova del fu Pietro Longo, contadina - Michele Santoro fu Pietro, contadino - Giuseppa Arcadio fu Vincenzo, filatrice, ed il marito Vito Laia, macellaio, per l'autorizzazione maritale - Arcangelo Lupo fu Francesco, contadino - Rosa Maranò fu Giovanni, filatrice - Agata Maranò fu Giovanni, contadina, vedova di Antonio Annicchiarico - Luca Maranò fu Ippazio, contadino - Carmine Annicchiarico fu Ciro, ed i figli di lui Giuseppe e Salvatore, proprietari - Michele De Amicis fu Cosimo, muratore - Agata Maria Lupo fu Giuseppe, filatrice, moglie di Vincenzo Lenti fu Giuseppe, contadino, e questi per l'autorizzazione maritale - Francesco Cordella fu Agostino, contadino - Grazia Lupa fu Giuseppe, ed il marito Gaetano Greco fu Ignazio, contadini, questi per la sola autorizzazione maritale - Francesca Spagnulo fu Giosafatte, filatrice, moglie di Pietro Quaranta e questi per l'autorizzazione maritale - Michele Petraroli, nella qualità di attuale priore della Confraternita del Purgatorio di Grottaglie - Maria Lucia Bucci fu Giacomo, contadina - Gaetano Pinca fu Giuseppe e Vincenzo Pinca del detto fu Giuseppe, conciapelli - Maria Lucia Pinca dello stesso fu Giuseppe, ed il marito Arcangelo Urselli fu Pasquale, contadini, l'ultimo per la maritale autorizzazione - Rosa Pinca del ripetuto fu Giuseppe, filatrice, moglie di Francesco De Chiara fu Tommaso, vetturino, questi per l'autorizzazione maritale - Arcangela Bucci fu Oronzo, proprietaria, vedova di Giuseppe Annicchiarico - Fratelli Ciro ed Alfonso Marinelli fu Oronzo, cretaiuoli - Giuseppe d'Abramo fu Michele, calzolaio - Pasquale d'Abramo fu Michele, conciapelli - Anna Francesca d'Abramo fu Michele ed il marito Pasquale Quaranta, cretaiuolo, per autorizzare la moglie - Francesco Chisena fu Alessandro, contadino - Fratelli Francesco e Vincenzo Orlando fu Giuseppe, contadini - Ciro e Francesco Labatti fu Michele - Germani Francesco e Giovanna Ettorre fu Oronzo, contadini, la seconda vedova di Giosuè Moccia - Ciro Vincenzo Ragusa fu Michele, conciapelli - Girolamo Chianura fu Carmine, conciapelli e proprietario - Ciro Chianura fu Francesco, proprietario - Cataldo Emidio Chianura fu Francesco, conciapelli e proprietario - Agata Caputo fu Leonardo, vedova di Salvatore La Cava, proprietaria - Gaetano Vincenzo Sanarica fu Marcantonio, contadino - Ciro Sanarica fu Michele, felpaiuolo - Francesco Papacchia fu Michele, sacerdote - Michele de Victu fu Raffaele, cretaiuolo - Francesco Papocchia fu Massimo, cretaiuolo - Maria Saveria Santoro fu Francesco, moglie di Cosimo Alabrese, contadini, il secondo per l'autorizzazione maritale - Ciro Antonio Santoro fu Francesco, contadino - Francesco Santoro fu Santo, contadino - Saverio Spagnulo fu Giuseppe, vetturino - Giovanni Spagnulo fu Francesco, pescivendolo - Germani Giovanni, Oronzo ed Amalia Sasso fu Francesco, contadini, vedova la seconda di Ciro Pasquale Palettella e la terza di Francesco Spagnulo - Gaetano De Amicis fu Cataldo, caffettiere - Orazio Maria De Amicis fu Cataldo, conciapelli - Santo Tommaso Santoro fu Francesco, contadino - Francesco Caforio fu Gaetano, cretaiuolo - Germani Francesco e Vincenzo Serio fu Francesco, calzolai - Francesco D'Alessandro fu Oronzo, calzolaio - Anna Rosa Papocchia fu Massimo, filatrice, vedova di Giacomo Fasano - Raffaele Papocchia fu Massimo, cretaiuolo - Noè di Vietri fu Raffaele, sacerdote - Ciro Gaetano Enriquez fu Francesco, barbiere - Giulio Terzuolo fu Vincenzo, civile - Francesco Caiazzo fu Pasquale, colono - Ciro Maria Trani fu Nicola, contadino - Giambattista Palettella fu Donato, contadino - Antonio Quaranta fu Pasquale, contadino - Oronzo Ciro Corrente fu Francesco, falegname - Grazia Arcadio fu Giacomo, filatrice, ed il marito Belisario Scaglioso fu Natale, contadino, per l'autorizzazione maritale - Sebastiano Matalese fu Francesco, conciapelli - Giuseppe Matalese fu Pietro, conciapelli - Ciro Arcadio fu Giacomo, conciapelli - Angela Salamina fu Tommaso, filatrice, vedova di Ciro Intermite - Mariangela Maranò fu Michele, filatrice, col marito Francesco Andriani fu Giovanni, contadino, per autorizzarla - Chiara Maranò fu Michele, filatrice, vedova di Antonio Orlando - Michele Corrente fu Giuseppe, sarto - Marianna Annicchiarico di Carmine, filatrice, ed il marito Domenico Nisi di Giuseppe, sarto, per autorizzarla - Gaetano Intermite di Cosimo, contadino - Vincenzo Frottoli fu Ippazio, calzolaio - Francesco Matalese fu Pietro, conciapelli - Fratelli Nicola e Cataldo Matalese fu Saverio, conciapelli - Grazia Rosa Spagnulo fu Francesco, filatrice, ed il marito Francesco Martucci di Orazio, sarto, per autorizzarla - Ciro Michele Trani fu Nicola, contadino - Maria Manigrasso fu Giuseppe, filatrice, moglie di Pasquale Manigrasso fu Eligio, proprietario, e quest'ultimo tanto nel nome proprio che per autorizzare la prima - Maria Carmela Chirico di Oronzo, contadina, vedova di Ciro Quaranta - Anna Buonfrate del fu Pietro, filatrice, vedova di Giuseppe Acchille - Anna Corrente fu Giuseppe, filatrice, vedova di Domenico Serio - Bonaventura Matalese fu Pietro, sacerdote - Elisabetta Rasato fu Pasquale, tessitrice, moglie di Giuseppe Chirico fu Gaetano, pescivendolo, questi tanto nel proprio nome che per autorizzazione maritale - Giacomo Laviosa fu Giuseppe, sacerdote - Vincenzo Ettorre fu Giuseppe, contadino - Giuseppe Basile fu Francesco, calzolaio - Fratelli Pietro e Ciro Quaranta fu Emanuele, cretaiuoli - Fratelli Luigi e Giuseppe Basile fu Michele, il primo falegname, l'altro calzolaio - Silvia Matalese fu Pietro, filatrice - Ciro Francesco Urselli fu Francesco, proprietario - Maria Amalia Baccaro fu Vincenzo ed il marito Vitantonio Simeone fu Domenico, medico, questi per la sola autorizzazione maritale - Angelo Quaranta fu Francesco, cretaiuolo - Angela Cicala fu Ciro Luigi, col marito Giuseppe Malvaso fu Matteo, contadini, l'ultimo per la sola autorizzazione maritale - Francesco Quaranta fu Emmanuele, falegname - Antonio Maranò fu Michele, conciapelli - Aniello Quaranta fu Francesco, cretaiuolo - Francesco Pignatelli fu Michele, sarto - Giuseppe Maranò fu Francesco, conciapelli - Pietro Maranò fu Luca, sarto - Pasquale Greco fu Francesco, proprietario - Domenica Leone fu Giuseppe ed il marito Francesco Quaranta fu Oronzo, contadini, il secondo per la sola autorizzazione maritale - Giovanni Spagnulo fu Giuseppe, proprietario - Fratello e sorella Alessio ed Agata Sanarica fu Giovanni, contadini - Cataldo Spagnulo fu Giuseppe, proprietario - Saverio Abatematteo fu Pasquale, contadino - Michele Erriquez fu Francesco, fabbroferraio - Maria Santoro fu Pasquale ed il marito Cosimo Marinelli fu Angelo, contadini, quest'ultimo per l'autorizzazione maritale - Giuseppe Spagnulo fu Francesco, pescivendolo - Giovanni Raguso fu Francesco, mugnaio - Noè Li Noci di Giuseppe, proprietario - Fratelli Girolamo e Giuseppe Chianura fu Pasquale, il primo sacerdote, ed il secondo proprietario - Santo Santoro fu Pasquale, contadino - Maria Giuseppa Li Noci fu Giuseppe, contadina - Coniugi Chiara Lupoli fu Vito Pietro e Pasquale Gaeta fu Saverio, proprietari, il secondo tanto nel nome proprio che per autorizzare la moglie - Vincenzo de Vincentiis fu Giuseppe, notaio - Vincenzo Calò fu Pasquale, tabaccaio - Maria Michela Calò fu Pasquale, proprietaria, ed il marito Giuseppe Pignatelli fu Carmine, per autorizzarla - Cira Maranò fu Domenico, proprietaria - Ippazia Maranò fu Domenico, proprietaria, vedova di Pasquale de Vietri - Maria Michela de Vietri di Pasquale, proprietaria - Luca Maranò fu Ippazio, contadino - Maria Maddalena De Vincentiis fu Vincenzo, proprietaria, vedova di Gaetano Moccia, e Maria Carmela De Vincentiis fu Vincenzo, vedova di Girolamo Annicchiarico, proprietaria, tutti domiciliati e residenti in Grottaglie.

Che nell'anno 1464 Gemma De Miranò donava alla Cappella de' Santi Apostoli Simone e Giuda, esistente nella chiesa parrocchiale di Grottaglie dalla parte di Borea, e corrispondente nel coro di detta chiesa, tutti i suoi beni stabili, compresi quelli appartenenti una volta al defunto suo marito notar Antonio De Branca, ed eccettuati soltanto una casa sita nel convicinio di Santa Maria Maddalena, da lei portata in dote e precedentemente donata al nipote Pietro De Miranò, due stoppelli di terra al luogo detti Pozzi Nuovi, ed alcuni beni censiti a Mico De Miranò, riserbando a sè le rendite, i frutti ed i proventi di beni donati, sua vita durante;

Che essa donante dispose dovere i cappellani della detta Cappella essere nominati da Pietro De Miranò suo nipote e dagli eredi di costui; e proibì a questi di appropriarsi e ritenere in qualunque tempo i beni donati, i quali impose dovere in perpetuo essere amministrati e tenuti da' cappellani a nominarsi, con obbligo a questi di celebrare nella cappella anzi indicata messe secondo la disposizione da farsene dal ripetuto Pietro De Miranò e dagli eredi di costui;

Che quella donazione venne redatta in forma pubblica con atto rogato a 8 marzo 1482 dal notaro Nicolantonio De Sampaulo, residente a Grottaglie, e da quel tempo, per la successione di quattro secoli, il Legato pio, Cappellania o Beneficio di patronato laicale della famiglia Miranò, sotto il titolo de' Santi Apostoli Simone e Giuda, ebbe legittima esistenza e fu goduto da' cappellani nominati da' discendenti di Pietro Miranò;

Che solo negli ultimi tempi, essendo distrutti i registri parrocchiali di Grottaglie anteriori all'anno 1601, e dimenticate le tradizioni di famiglia, una folla d'intrusi, mancanti di ogni diritto, si sostituì a' veri discendenti del nipote della fondatrice nella nomina de' cappellani; sicchè nell'anno 1848, morto il cappellano arciprete Vincenzo Maranò, si vide, il miserando spettacolo di una gara ambiziosa di pretendenti la Cappellania, i quali raccogliendo gente dovunque ne trovavano, facevano costituirla innanzi ad un notaio. con la veste di discendente della fondatrice per averne il voto favorevole;

Avvenne in conseguenza che con istrumenti pei notari Vincenzo de Vincentiis e Salvatore La Cava in data 6, 10, 17 e 27 agosto 1848, e 9 gennaio 1849, registrati a Grottaglie addì 8, 14 e 19 agosto, 1° settembre 1848 ed 11 gennaio 1849, ai numeri 668, 684, 713, 768 e 20, furono nominati cappellani i signori Domenico Maranò e Giovanni Scardino, mentre con altri istrumenti pei notari Domenico Manigrasso e Leonardantonio Conuta, del 26 e 31 luglio e 13 agosto 1848, registrati a Grottaglie a 29 e 31 luglio e 16 agosto 1848, numeri 636, 644 e 701, erano stati già

nominati i sacerdoti Pietro Conuta e Vincenzo Nardelli, i quali avevano pure, con verbale dell'usciere di Grottaglie signor Odorico Pomes del 29 e 31 luglio 1848, registrato a Grottaglie a 31 dello stesso mese, num. 799, preso possesso dei beni costituenti allora la dotazione della Cappellania, e che sono:

1. Un semenzabile di tomola quindici di estensione, in agro di Grottaglie, contrada Stagliate, a levante della masseria di questo nome;

2. Un oliveto nel detto agro, contrada Jurlo, confinante da scirocco strada pubblica, da ponente beni degli eredi del fu Cantore Orazio Matalese, da tramontana beni, una volta del Capitolo di Grottaglie, e da levante oliveto della Congrega del SS. Sacramento;

3. Un giardino grande a porta Sant'Angelo, vicino all'abitato di Grottaglie, e precisamente all'angolo formato dalla strada che mena a San Giorgio, con quella che va alla chiesa dei Paoletti:

4. Una casa di abitazione alla via San Giacomo, n. 85, attaccata e sottoposta al vecchio palazzo dei signori Pignatelli;

Che poco dopo il sacerdote Cometa rinunziava alla riportata nomina a favore dell'altro congiuntamente a lui nominato sacerdote Nardelli, il quale in seguito, e precisamente nell'anno 1851 alla sua volta rinunciò al diritto di usufruire e godere i detti beni; e fu allora che nel possesso dei medesimi si immisero essi signori Domenico Maranò e Giovanni Scardino, i quali da allora li detengono e ne percepiscono i frutti, quantunque la nomina di cui fanno vanto sia per diversi motivi nulla ed illegale, e perciò non produttiva di effetti, ed essi non abbiano mai avuto legale investitura della Cappellania suddetta;

Che essendo stati poscia con la legge 17 febbraio 1861 soppressi i Benefici, le Cappellanie ed i Legati pii di patronato laicale, ed ordinata la divisione dei beni, che ne formavano la dotazione, tra tutti coloro i quali al tempo della pubblicazione di quella legge avevano il patronato attivo degli stessi, i beni dotali del Legato pio o Cappellania dei Santi Apostoli Simone e Giuda, debbono andare divisi tra quei discendenti di Pietro Miranò, nipote della fondatrice, i quali al tempo della soppressione godevano il diritto di nominare il cappellano;

Che andando tra questi compresi gli istanti, taluni per dritto proprio ed altri per diritto di rappresentazione de'loro genitori, viventi a quel tempo, essi promossero, con atto del 29 aprile 1882, per l'usciere della Pretura di Grottaglie, signor Grassi, n. 762 del registro cronologico, giudizio innanzi al Tribunale di Taranto per dichiararsi sciolto il Legato pio o Cappellania sopra indicata, ed ordinarsi la divisione dei beni dotali del medesimo tra tutti gli aventi diritto; ma quel Collegio, con sentenza del 25 agosto detto anno, n. 1032, registrata a Taranto a 4 settembre successivo, dichiarò non trovar luogo allo Stato a deliberare sulla proposta dimanda, tra l'altro perchè non erano stati citati tutti gli interessati, i quali potevano rilevarsi dagli istrumenti di nomina degli anni 1848 e 1849 innanzi indicati;

Che quantunque gli istanti non possano riconoscere in tutti essi dichiarati alcun diritto sui beni sopra descritti, non essendo i medesimi discendenti del primo chiamato Pietro Miranò, nipote della fondatrice, pure han creduto miglior consiglio ottemperarsi al disposto del Tribunale, piuttosto che produrre appello avverso la indicata sentenza; e perciò io suddetto usciere, a norma del provvedimento emesso dal Tribunale civile di Taranto in camera di consiglio a 9 del prossimo passato mese di aprile, num. 592 del registro cronologico, ho citato per pubblici proclami tutti gli anzidetti dichiarati, e per quelli tra essi che fossero defunti, i loro discendenti ed eredi, a comparire dinanzi allo stesso Tribunale nel luogo dove rende giustizia, sito in Taranto al corso Vittorio Emanuele, n. 6, alle ore 9 ant. del giorno quattro prossimo venturo mese di giugno, per sentire:

1. Dichiarare sciolto il Legato pio o Cappellania di patronato laicale de'discendenti da Pietro Miranò, sotto il titolo de'Santi Apostoli Simone e Giuda, in Grottaglie;

2. Ordinare in conseguenza che i beni costituenti la dotazione della Cappellania o Legato pio anzidetto, siano a parti uguali divisi tra tutti quei discendenti del primo chiamato, i quali al tempo dello scioglimento, 17 febbraio 1861, godevano del patronato attivo, ossia del diritto di nominare il cappellano, e quindi attribuirne una quota allo istante Michele Marinò fu Angelo; un'altra agli istanti Michele, Emmanuele, Raffaele, Vincenza ed Angela Maria Marinò fu Luigi, ed alla vedova di questo Maria Teresa Leggieri, tutti quali eredi legittimi del detto fu Luigi Marinò; un'altra agli istanti Giosuè, Luigi, Pasquale e Maria Nicola Marinò fu Antonio, quali eredi legittimi di questo; un'altra alla istante Maria Francesca Marinò fu Francesco; un'altra alla istante sorella di questa Carmela, ed un'altra infine alle istanti sorelle Carmela e Grazia Volga fu Domenico, quali eredi della defunta loro madre Chiara Rosa Marinò;

3. Escludere dalla divisione anzidetta tutti coloro tra i convenuti che non dimostreranno in giudizio, con documenti irrefragabili, di essere discendenti del nipote della fondatrice, Pietro Miranò;

4. Ordinare ai signori Domenico Marinò e Giovanni Scardino di rilasciare i beni costituenti la dotazione della Cappellania o Legato pio suddetto, e di rendere, in un termine brevissimo da fissarsi dal Tribunale, conto dei frutti e delle rendite de' beni medesimi da essi percepiti dal giorno in cui illegittimamente ed abusivamente se ne impossessarono sino a quello in cui li rilasceranno;

5. Nominare un sequestratario giudiziario dei beni anzidetti, per amministrarli nel periodo di tempo che decorrerà dal giorno del dimandato rilascio, sino a quello della immissione di ciascuno de' condividendi nel possesso della quota che sarà per toccargli, od a quello della vendita che se ne farà a pubblici incanti;

6. Nominare un notaro innanzi al quale procedere alle operazioni di divisione, e delegare un giudice del Collegio per riferire sugli incidenti che potranno sorgere;

7. Nominare un perito per dar parere sulla divisibilità dei ripetuti beni, formulando nell'affermativa un progetto di divisione degli stessi, ed indicando nella negativa il valore pel quale questi potranno esporsi in vendita all'asta pubblica;

8. Mettere le spese del presente giudizio e quelle tutte della divisione a carico della massa;

9. Ordinare che la sentenza da emettersi si esegua provvisoriamente non ostante appello;

10. Far salvo agli istanti ogni altro diritto, ragione od azione, e specialmente quelli di rivendicare da chi, se e come di diritto i tomoli centoventi di terreni semenzabili e macchiosi, situati nel luogo detto Li Curti della Seta, che una volta formavano parte della dotazione del Legato pio o Cappellania in parola.

Con dichiarazione che il procuratore ed avvocato signor Felice Casavola, destinato di ufficio, rappresenterà e difenderà gli istanti, e che questi hanno già depositato nella cancelleria del Tribunale adito i documenti sui quali fondano la loro dimanda, affinchè ognuno de' convenuti possa prenderne comunicazione.

All'ill.mo signor presidente del Tribunale civile e correzionale di Taranto.

È pregato permettere che si proceda col rito sommario nella causa cui si riferisce il soprascritto atto, che è urgentissima.

Taranto, 7 maggio 1883.

Avv. F. Casavola.

Noi cav. Graziano Marinelli, presidente del Tribunale civile e correzionale di Taranto,

Letta la domanda che precede;

Letto l'articolo 154 Codice procedura civile,

Autorizziamo la citazione in via sommaria per la causa di che trattasi nel soprascritto atto, serbandosi però i termini di legge.

Taranto, 8 maggio 1883.

Il presidente G. Marinelli.
Il vicecanc. N. Giusti.

Iscritto a registro cronologico al numero 797. — N. 836 del campione.

Specifica del procuratore in totale lire 31 80.

Copia dell'atto presente da me usciere sottoscritto ho restituito alle parti istanti per la debita pubblicazione sul Bollettino degli annunzi della provincia, e sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Costa l'atto lire 290 50.

2970 GRASSI DOMENICO usciere.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Per norma degli aventi interesse si notifica essersi chiesto al Tribunale civile di Forlì lo svincolo delle cauzioni per l'esercizio della professione notarile, prestata, mediante ipoteca, dai defunti notai, già residenti nella detta città di Forlì, Sebastiano Miserocchi di Antonio e Francesco Panciatichi fu dottor Pompeo.

Forlì, 18 maggio 1883.

3006 TEMISTOCLE dott. PANCIATICHI.

ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Biella, con suo giudicato in data 14 maggio 1883, sull'istanza di Bullio Anna Maria fu Giovanni, residente a Piedicavallo-Montesinara, con domicilio presso il procuratore sottoscritto, dichiarò l'assenza di Bullio Costantino fu Pietro, di Piedicavallo, marito della istante medesima Anna Bullio.

Biella, 22 maggio 1883.

LUDOVICO CORONA
2994 procuratore collegiato.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 31 marzo 1881 del Tribunale civile di Saluzzo, la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato fu autorizzata a tramutare il certificato del Debito Pubblico italiano coi nn. 30946 nero, 426246 rosso, rilasciato a Torino il 13 agosto 1862, per l'annua rendita di lire sessanta, ed intestato a Monge notaio Luigi del vivente Giuseppe, domiciliato in Rossana, in cartelle al portatore di pari rendita, da consegnarsi al ricorrente Monge Damaso fu Giuseppe, domiciliato a Piasco, per essere unico erede universale testamentario del nominato notaio Luigi Monge.

Questa pubblicazione si fa a norma del prescritto dall'art. 89 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Piasco, 21 maggio 1883.

3023 MONGE DAMASO.

AVVISO.

Alle richieste della Cassa Depositi e Prestiti, rappresentata dal suo direttore generale comm. Luigi Novelli, e rappresentata in giudizio dalla R. Avvocatura generale erariale,

Io Giuseppe Montebove, usciere addetto al Tribunale civile di Roma, ho notificato, ai sensi dell'art. 141 Codice di procedura civile, al signor Carlo Valenzuola, di domicilio, residenza e dimora ignoti, copia di sentenza proferita da questo Tribunale sotto di 3 maggio 1883, registrata li 8 detto, depositandone copia alla Procura del Re, ed affiggendone altra alla porta esterna di questo stesso Tribunale, la qual sentenza rinvia Vincenzo Morfella a far valere le sue ragioni avanti il Tribunale di Napoli con la condanna alle spese, ecc.

Roma, ... maggio 1883.

3002 GIUSEPPE MONTEBOVE usciere.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

in senso dell'art. 23 del Codice civile.

Sull'istanza di Galliano Maria moglie di Rapetti Bartolomeo, residente a Morbello, ammessa al gratuito beneficio della pubblica clientela con decreto 15 marzo 1883, emanò decreto di questo Tribunale civile portante la data del 24 stesso mese di marzo, con cui si mandò all'instante di giustificare che il Galliano Gio. Battista, da Morbello, assente da oltre 50 anni, non abbia lasciato alcun procuratore, e per quanto riflette l'instanza per la dichiarazione di assenza di detto Galliano si mandarono assumere le opportune informazioni, delegando all'uopo il signor pretore di Ponzone.

Acqui, li 17 aprile 1883.

2423 FURNO proc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giorno diciotto giugno 1883, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale in grado di sesta dei seguenti fondi in quattro distinti lotti, posti nel territorio di Montorio Romano, espropriati in danno dei signori Luigi, Domenico e D. Giuseppe Pelli, ad istanza del signor Domenico Gismondi:

1. Terreno, vocabolo Correse, seminativo, vitato, al numero di mappa 72. Terreno, vocaboli Correse e Colle Palombo, seminativo, olivato, mappa 761 e 1258. Terreno, vocabolo come sopra, seminativo, mappa 37. Lire 4672 50.

2. Terreno, vocabolo Sant'Andrea, seminativo, mappa 21. Terreno, vocaboli Pratone, Prato, mappa 19. Terreno, vocaboli Cotta, Cornato e Collemese, seminativo e basse da frutta, numeri 649, 652 e 1554. Terreno, vocabolo Valle Calvo, pascolativo, seminativo, olivato, numeri di mappa 287 e 1238. Terreno, vocabolo Le Taverne, seminativo e pascolivo, mappa 316, 1241. Terreno, vocabolo Piazza del Pozzo, seminativo, mappa 17 e 18. Lire 4672 50.

3. Terreno, vocabolo Infiellati, pascolo, seminativo, numeri di mappa 68, 69, 70, 172. Terreno, vocabolo San Lorenzo, seminativo, olivato e pascolo, mappa 1145, 238, 235, 1223, 237 e 1517. Lire 4666 66.

4. Casa in contrada Borgo San Leonardo, mappa 515 1/2 sub. 2. Locale ad uso di stalla in contrada Via Nuova, mappa 629, 1ª sezione. Casa, cantina e stalla con cortile ed orto, mappa sezione 1ª, numeri 649, 650, distinta al n. 1551 1/2. Lire 5483 33.

Roma, 25 maggio 1883.

3003 AVV. FRANCESCO MARINI.

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Provincia di Novara — Circondario di Valsesia

COMUNE DI RIMELLA

Costruzione della strada obbligatoria, 2° tronco, che dal limite superiore di quello già costrutto alla Gula mette alla regione Echelte in prossimità della frazione Grondo.

Avviso d'Asta *pel giorno 13 giugno 1883.*

Si notifica che il giorno tredici giugno prossimo, alle ore 9 antimeridiane, in Rimella, e nella sala comunale, avanti al sindaco sottoscritto, si procederà col metodo dei partiti segreti all'appalto dei lavori di costruzione del sovraindicato tronco stradale percorrente la sinistra del torrente Land-Wasser, giusta i progetti Janni e Depaulis, della lunghezza di metri 2610 47, superiormente approvati.

Condizioni principali e designazione delle opere:

1. L'asta viene aperta al prezzo di lire 70,950 (lire settantamila novecentocinquanta), quale importo degli elementi come infra designati:

a) Movimenti di terra e tagli di roccia	L.	33,908 71
b) Murature diverse	»	21,605 91
c) Cunettoni trasversali	»	607 97
d) Opere d'arte	»	5,453 50
e) Inghiaiata	»	4,440 39
f) Opere diverse	»	4,933 52
Totale	L.	70,950 »

2. Nella detta somma non sono comprese le espropriazioni dei terreni per la sede stradale, venendo queste fatte per cura e spese del Comune, senza che l'impresario possa avere ingerenza alcuna.

3. A tal proposito l'imprenditore sarà tenuto di proseguire senza interruzione i lavori, anche saltuariamente, nelle località in cui si saranno effettuate le espropriazioni, nè potrà mai sollevare pretese di compensi od indennità qualsiansi, quand'anche l'Amministrazione comunale, per cause impreviste, si trovasse in ritardo nello stipulare i contratti di acquisto dei terreni.

4. Le indennità ai proprietari per occupazioni temporarie di terreno saranno però sempre a carico dell'impresa.

5. L'asta è regolata dal decreto 4 settembre 1870.

6. L'aggiudicazione seguirà a favore di chi avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sul prezzo suindicato, purchè l'offerta superi il *minimum* fissato in scheda segreta dalla Giunta municipale, quale scheda verrà aperta contemporaneamente alle offerte.

Queste dovranno essere formulate in base di un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dell'appalto applicabile a tutti indistintamente i lavori sia a corpo che a misura.

7. L'asta sarà dichiarata deserta non presentandosi almeno due concorrenti.

8. Le offerte saranno scritte su carta da lira 1 20, e verranno presentate in piego suggellato.

Due ore dopo l'apertura dell'asta i pieghi verranno disuggellati in presenza degli offerenti.

9. Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno:

a) Comprovare la loro idoneità con un attestato di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere o geometra noto all'Amministrazione comunale, e la cui firma sia regolarmente legalizzata;

b) Esibire un certificato di moralità emesso con data recente dal sindaco del comune del loro ultimo domicilio;

c) Fare il preventivo deposito di lire 2500 (lire duemilacinquecento) in valuta legale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

10. Entro dieci giorni dalla aggiudicazione definitiva il deliberatario, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, dovrà prestare una cauzione definitiva di lire 7100, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente.

11. Sarà obbligo dell'imprenditore di dare principio ai lavori dopo che avrà avuto luogo la regolare consegna, e dovrà assiduamente continuarli in modo da compierli entro anni due a decorrere dalla data dell'atto di consegna.

12. Saranno in corso d'opera fatti all'impresario pagamenti in acconto di lire 10,000 a misura dell'avanzamento dei lavori, sulla presentazione di analogo certificato del direttore dei lavori, sotto deduzione del ribasso d'asta e di una ritenuta del decimo, qual ritenuta e l'ultima rata a saldo non saranno pagate se non dopo seguita la finale collaudazione dei lavori d'appalto.

13. Il deliberatario è strettamente vincolato a tutte le condizioni d'asta ed a quelle contenute nel capitolato del geometra Janni, contro le quali non potrà elevare pretesa di sorta.

14. È ammesso il ribasso del ventesimo al prezzo della prima aggiudicazione, ed il termine utile per effettuarlo scadrà dieci giorni dopo l'avvenuto primo deliberamento.

15. Qualunque sia per risultare ad opera compiuta l'importo delle spese per maggiori opere, saranno queste invariabilmente valutate in ragione dei prezzi stabiliti nell'elenco dei prezzi unitari, e sempre colla riduzione del ribasso d'asta risultante dal contratto.

16. Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, di registrazione, e quelle infine per le copie del contratto stesso e dei documenti di progetto, che ne fanno parte integrante, sono a carico dell'imprenditore.

17. I progetti, con tutti gli atti tecnici, relazioni, capitolato e perizie, trovansi visibili presso la segreteria del comune in quelle ore in cui è aperto l'ufficio.

Rimella, 24 maggio 1883.

3050 *Il Sindaco:* PECO CESARE geometra.

Intendenza di Finanza in Vicenza

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 4, situata nel comune di Nanto (Monte di Nanto), assegnata per le leve al magazzino di Vicenza, e del presunto reddito lordo di lire 150.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie seconda).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso saranno a carico del concessionario.

Vicenza, addì 24 maggio 1883.

3046 *L'Intendente:* PORTA.

P. G. N. 33408.

S. P. Q. R.

Avviso d'Asta. — *Demolizione di stabili.*

Stante la decretata abbreviazione de' termini, alle ore 11 antimeridiane del giorno di venerdì 1° giugno p. v., nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, innanzi all'onorevole signor ff. di sindaco, o a chi per esso, avrà luogo la gara dell'asta per l'appalto de' lavori di demolizione dell'isolato composto delle case Holl, Ricci e della casetta Strozzi, in parte demolita, presso la piazza e vicolo Strozzi, via Cesarini e via Argentina, osservate le norme seguenti:

1. L'asta avrà luogo per accensione di candela a forma del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

2. L'esperimento sarà aperto sulle basi del relativo capitolato ed in aumento della somma di lire 15,000 a corpo, restando in proprietà dell'appaltatore i materiali di qualunque specie ed utilità provenienti dalle demolizioni, ad eccezione delle fistole e delle cassette idrometriche e di divisione dell'acqua che fluiva nelle case anzidette, e di qualunque oggetto pregevole per memoria storica, per antichità, per arte o per valore che si trovassero durante le demolizioni, i quali oggetti resteranno in assoluta proprietà del Comune.

3. La demolizione dovrà essere intieramente compiuta nel tempo e termine di giorni sessanta decorrendi da quello in cui verrà data la consegna del lavoro, e dovrà essere eseguita fino al piano dell'estradosso delle volte delle cantine dove esistono, e dove non esistono al piano delle strade attigue. Per detta scadenza il suolo tanto delle case demolite, che delle strade all'intorno, dovrà esser lasciato perfettamente sgombro da qualunque avanzo di materiali.

4. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno produrre il certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo ove risiedono, ed altro firmato dall'ingegnere capo di qualche pubblica Amministrazione ed in data non più remota di 6 mesi che attesti della loro capacità ed attitudine a condurre simili lavori, non che gli altri documenti comprovanti la loro solvibilità e le altre condizioni di regola. Nessuno sarà ammesso all'asta se non depositi nella cassa comunale lire 5000 a garanzia del contratto. Prima della stipulazione del medesimo, dovrà il deliberatario versare lire 800 per le spese approssimative che saranno ad intiero suo carico.

5. Fino alle ore 11 antimeridiane del giorno di venerdì 8 giugno suddetto potranno esser presentate all'on. signor ff. di sindaco, o a chi per esso, le migliorie di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, sarà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale.

6. Il contratto dovrà essere stipulato entro otto giorni da quello in cui sarà fatto invito, sotto pena di decadenza in caso che il deliberatario non si renda all'invito stesso, e della perdita del suddetto deposito, oltre la rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere ai nuovi atti di asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità.

Il capitolato è visibile nella segreteria generale dalle ore 10 antim. alle 2 pomer. di ciascun giorno.

Roma, dal Campidoglio, il 26 maggio 1883.

3033 *Il Segretario generale:* A. VALLE.

Provincia di Roma — Comune di Bracciano

Avviso di vigesima.

Nell'incanto tenutosi oggi in questo palazzo comunale, secondo l'annunzio datone coll'avviso 10 maggio volgente, venne provvisoriamente aggiudicata la vendita delle erbe della tenuta comunale Quarticcioli, mediante l'offerto prezzo di lire 11,900.

Il termine utile per presentare offerta di aumento, non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, va a scadere al mezzogiorno del giorno 11 giugno p. v., trascorso qual termine non potrà più essere accettata veruna offerta.

Si richiamano per l'osservanza le condizioni contenute nel suddetto avviso del giorno 10 maggio volgente.

Bracciano, 26 maggio 1883.

Il ff. di Sindaco: T. PIVA.

3037 *Il Segretario comunale*: O. CINI.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA (N. 154)
dell'Arsenale di Costruzione in Torino

Avviso d'Asta

per nuovo incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile la offerta di ribasso del ventesimo sui prezzi ai quali nell'incanto del 10 maggio 1883 risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 12 aprile 1883, per la provvista di

Lotto unico.

Indicazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Importo	Deposito
Acciaio naturale in verghe	Chil.	22714	18,171 20	1900 »

Tempo utile per la consegna — Giorni 50,

Per cui, dedotti i ribassi d'incanto di lire 7 50 per cento e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a lire 15,967 94.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, in Borgo Dora, al nuovo incanto di tale provvista col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, alle ore 3 pomerid. del giorno 16 giugno 1883, sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suddetto dalle ore 9 alle ore 11 antim. e dalle ore 3 alle 5 pomeridiane.

Non potranno essere ammesse all'appalto che le Ditte produttrici dei materiali compresi nella relativa richiesta, le quali, unitamente al deposito, presenteranno un certificato della Direzione appaltante, da cui risulti che esse sono in grado di eseguire la provvista di cui si tratta, per conto di dette Case, o se per conto proprio, coll'obbligo di provare alla consegna dei materiali che questi sono provenienti da una delle Case stesse.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare, presso la Direzione suddetta, ovvero presso un'Intendenza di finanza del Regno, il deposito di cui sopra, in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali e di Stabilimento dell'arma, od agli uffizi staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

I depositi fatti presso le Direzioni, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalla Direzione convertiti in cauzione esclusivamente presso l'Intendenza di finanza che risiede nella città stessa ove trovasi la Direzione che ha ricevuto il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere presentati dalle ore 9 alle 11 antimeridiane del giorno fissato per l'incanto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunciarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Torino, addì 25 maggio 1883. Per detta Direzione

3053 *Il Segretario*: S. CABRERA.

Consorzio d'irrigazione

dei comuni di Bene Vagienna, Sant'Albano Stura, Trinità, Lequio-Tanaro, Narzole e Cherasco.

Essendosi in tempo utile migliorato il prezzo cui venne con atto 10 maggio corrente deliberato l'appalto delle opere di costruzione dei tronchi secondo e terzo del canale allacciatore e conduttore di acque per l'irrigazione a sussidio della bealera Maestra, alle ore 10 mattutine del giorno 15 prossimo giugno, in questa sala municipale, si procederà al definitivo deliberamento di detto appalto in base al prezzo di lire 330,873 70 per i due tronchi riuniti, come venne ridotto nel termine utile dei fatali mediante il ribasso di lire 13 61 per ogni cento lire sul prezzo di perizia.

Il progetto e capitolato sono visibili in questa sede del Consorzio e presso l'ingegnere Camusso, in Torino, via Carlo Alberto, n. 9.

Bene Vagienna, 25 maggio 1883.

3043 *Il Segretario del Consorzio*: GIO. ALBERTO TURBIGLIO.

Amministrazione Provinciale di Roma

Appalto della costruzione dei muri di sostegno nella strada provinciale Aprutina presso il bivio con la comunale di Arsoli.

Avviso di vigesima.

Nell'esperimento d'asta tenuto oggi in conformità dell'avviso pubblicato sotto il giorno 7 del corrente mese di maggio, l'appalto di detti lavori è stato aggiudicato col ribasso di lire 11 per ogni cento lire sul prezzo di lire 12,330 36 stabilito nel capitolato, e così per il prezzo di lire 10,974 02.

Dovendo ora, a termini di legge, farsi luogo all'esperimento di vigesima sul prezzo di aggiudicazione, si rende noto che, dipendentemente dall'avviso d'asta suenunciato, il termine utile a presentare le offerte di ribasso è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 9 del prossimo mese di giugno.

Le offerte scritte in carta da bollo da lira 1 dovranno essere presentate, entro il detto termine, presso la segreteria della Deputazione provinciale, unitamente alla somma di lire 250 in moneta avente corso legale, come cauzione provvisoria, ed al certificato di idoneità, rilasciato da un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale di Roma, o del Regio Corpo del Genio civile, di data non anteriore di sei mesi a quella del presente avviso, ferme restando tutte le altre condizioni dell'avviso d'asta suindicato.

Roma, lì 25 maggio 1883.

3026 *Il Segretario generale*: A. BOMPIANI.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI
DEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso d'Asta.

Si fa noto che il giorno 16 giugno 1883, alle ore 12 meridiane, nella sala degl'incanti, sita al pianterreno del palazzo della R. Marina, Corso Cavour, n. 14, in Spezia, davanti il signor direttore delle costruzioni navali, a ciò delegato dal Ministero della Marina, avrà luogo un pubblico incanto per affidare ad appalto la provvista alla Regia Marina nel primo e nel secondo Dipartimento marittimo, di

Legname abete del Baltico in tavole per la somma presunta complessiva di lire 143,975,

da consegnarsi nel Regio arsenale di Spezia e in quello di Napoli, nei termini di tempo e condizioni stabilite dal relativo capitolato d'appalto.

L'incanto avrà luogo a partito segreto mediante presentazione di offerte scritte su carta bollata da lira 1 20 e chiuse in plichi suggellati, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, ed il deliberamento provvisorio seguirà a favore di colui che avrà fatto sul prezzo suddetto il maggior ribasso in ragione di un tanto per cento, superando od almeno raggiungendo il ribasso minimo indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare un deposito di lire 14,400, in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al portatore, valutate al corso di Borsa, nella cassa di uno dei Quartiermastri dei tre Dipartimenti marittimi, o presso le Tesorerie delle provincie ove sarà affisso il presente avviso.

Il periodo dei fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di miglioria, non minore del ventesimo sui prezzi dell'aggiudicazione provvisoria, scadrà a mezzodì del giorno 6 luglio 1883.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina, e le Direzioni delle costruzioni navali del secondo e terzo Dipartimento marittimo in Napoli e Venezia.

Le offerte all'asta potranno pure essere presentate al Ministero della Marina o ad una delle suddette due Direzioni, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione per il giorno e l'ora dell'incanto.

Spezia, 26 maggio 1883.

2986 *Il Segretario della Direzione*: FERDINANDO BERNABÒ.

Intendenza di Finanza di Campobasso

Avviso d'Asta in seguito ad offerta di miglioria.

Con riferimento allo avviso d'asta pubblicato il 17 aprile ultimo per lo appalto dello spaccio all'ingrosso di Isernia, nonchè all'avviso per miglioria in grado di ventesimo pubblicato il 7 corrente mese, si previene il pubblico:

1. Che durante i fatali per le offerte di miglioria in grado di ventesimo per l'aggiudicazione definitiva del detto spaccio venne a quest'ufficio presentata in tempo utile e regolarmente documentata la offerta per la quale il firmatario della stessa offre assumere il ripetuto spaccio all'ingrosso verso la provvigione di lire 5 50 per ogni cento lire del prezzo d'acquisto dei sali e lira 1 70 per ogni cento lire del prezzo d'acquisto dei tabacchi;

2. Che nel giorno di mercoledì 6 vegnente giugno, alle ore 12 meridiane, nel locale di quest'Intendenza, si procederà all'apertura di ultima asta pubblica in base alla ricevuta offerta per l'aggiudicazione definitiva dello spaccio all'ingrosso medesimo, serbando i patti stabiliti nel capitolato d'oneri, e ferme restando le condizioni pubblicate cogli avvisi precedenti suindicati.

Campobasso, il 22 maggio 1883.

2987 *L'Intendente*: FRICON.

Direzione del Lotto di Roma

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il di 26 giugno 1883 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 79, nel comune di San Vito Romano, con l'aggio medio annuale di lire 567 18.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori, ai reggenti ed ai commessi di Banco, salvo le disposizioni contenute nel Regio decreto 18 novembre 1880, n. 5735, di cui all'art. 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di lire 400, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1[2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 25 maggio 1883.

3004 *Il Direttore*: MARINUZZI.

Intendenza di Finanza di Aquila

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite di seconda categoria di generi di privativa indicate nel seguente elenco:

Numero progressivo	Comune in cui è situata la rivendita	Frazione o Borgata	Numero d'ordine dello spaccio	Reddito lordo presunto	Magazzino o spaccio all'ingrosso da cui leva i generi
1	Anversa	»	1	178 27	Solmona
2	Aquila	»	1	700 »	Aquila
3	Ajelli	»	1	375 »	Avezzano
4	Celano	»	1	990 »	Id.
5	Celano	»	4	300 »	Id.
6	Carsoli	Tufo	2	145 »	Id.
7	Capistrello. . .	Pescocanale . .	4	40 »	Id.

Avvertenze.

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate da

1. Certificato di buona condotta morale e politica;
2. Fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria;
3. Stato di famiglia;
4. I documenti che possono militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo questo termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Aquila, addì 22 maggio 1883.

2998 *L'Intendente ff.*: MONTANARO.

Direzione del Lotto di Venezia

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il di 24 giugno 1883 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 200, nel comune di Mantova, con l'aggio medio annuale di lire 5829 27.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi agli impiegati in attività di servizio, in disponibilità, od in aspettativa, ed ai pensionati dello Stato, di cui all'articolo 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 7180, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1[2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 24 maggio 1883.

3031 *Il Direttore*: G. LONGONE.

AVVISO.

(1ª pubblicazione)

A chiunque possa avervi interesse si avverte il pubblico che si sono inoltrate domande di svincolo al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dalle cauzioni che prestarono i signori Giacomino Rossi e Gesualdo Francesco per le professioni di notaio che esercitarono, mentre vissero, il primo nel comune di Nola ed il secondo in Cimitile di Nola.

Santa Maria Capua Vetere, li 24 maggio 1883.

3036 CARLO VETRELLA proc.

AVVISO.

In virtù di autorizzazione impartita da S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti con decreto del 2 maggio 1883, si porta a pubblica notizia che il sottoscritto rappresentante legale dei minori Emanuele D'Amore, Maria Carmela Lucarelli e Francesco Domenico Amerigo, di genitori ignoti, ha fatto domanda perchè i minori stessi siano facoltati ad assumere, invece degli attuali loro nomi e cognomi, i nomi e cognomi seguenti:

Il primo *Vincenzo Ventura;*
La seconda *Maria Ventura;*
Il terzo *Antonio Ventura.*

Chiunque creda di avere interessi può fare opposizione alla domanda nel termine di quattro mesi, in conformità dell'art. 122 del R. decreto 15 novembre 1865.

Pizzo, 22 maggio 1883.

3007 D. A. VENTURA.

PUBBLICAZIONE

di domanda di riabilitazione.

Il sottoscritto dà la notizia che alla cancelleria della Corte d'appello del distretto di Aquila degli Abruzzi presentò il giorno venti or decorso aprile domanda diretta al signor presidente della Corte stessa, per la riabilitazione di Angelo Di Stefano fu Isidoro, di Pettorano sul Gizio, condannato dalla Corte di assisie del circolo di Chieti, con sentenza del 13 dicembre 1871, a cinque anni di relegazione per ferita che produsse la morte, fra quaranta giorni, di Gioacchino D'Aurora, ritenuto dai giurati omicidio commesso in rissa. Ed ha corredato la domanda medesima di tutti i documenti prescritti dagli articoli 837 e 838 del Codice di procedura penale.

In conformità dell'art. 839 del citato Codice, si richiede la Direzione della *Gazzetta Ufficiale del Regno* per la pubblicazione ufficiale di tale notizia per tutti gli effetti di legge.

2995 AVV. PASQUALE DEMARTINIS.

AVVISO.

Il sottoscritto indirizzò a S. M. il Re d'Italia istanza a fine di essere autorizzato di anteporre i suoi nomi di Consalvo Maria Genoese fu cav. Giuseppe a quello di *Antonino*. E dappoichè con decreto Ministeriale del 19 maggio 1880 tanto fu disposto, chiede che, a mente dell'articolo 121 dell'ordinamento dello stato civile, fosse la presente inserita nel Giornale ufficiale del Regno, acciocchè ognuno che possa avervi interesse ne abbia conoscenza per presentare nei termini di legge quei reclami e quelle opposizioni stimate del caso.

Reggio-Calabria, 21 maggio 1883.

2978 CONSALVO GENOESE fu cav. GIUSEPPE.

AVVISO.

(2ª pubblicazione).

Adriano Salani, di Firenze, mentre intende giovarsi della facoltà concessa dagli articoli 9 e 28 della legge 25 giugno 1865, n. 2337, dichiara di voler riprodurre col mezzo della stampa l'opera intitolata MARCO VISCONTI, di *Tommaso Grossi*, edita in Milano dallo Stabilimento Francesco Sanvito, in numero di duemila esemplari, che saranno posti in vendita al prezzo di lira una cadauno, obbligandosi a pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto. L'opera anzidetta fu depositata alla Prefettura di Milano nell'anno suddetto, cioè 1865.

Il sottoscritto si riserva di presentare nel termine di un mese gli esemplari della *Gazzetta Ufficiale* in cui deve essere inserita questa dichiarazione.

Unisce la ricevuta della tassa di lire due, e si obbliga di depositare due esemplari della riproduzione di detta opera.

Firenze, li 27 aprile 1883.

ADRIANO SALANI tipografo-edit.

Regia Prefettura della Provincia di Firenze.

Registro n. 614.

La dichiarazione avanti estesa e i documenti in essa indicati sono stati presentati a questa Prefettura il dì due maggio milleottocentottantatre, all'ora una pomeridiana.

Il presente certificato non prova la esistenza dei caratteri richiesti dalla legge per l'esercizio dei diritti di riproduzione dell'opera sopraindicata, ma attesta soltanto che furono eseguite le formalità prescritte.

L'ufficiale della Prefettura

2685 CARLO MENGHINI segr.

CAMERANO NATALE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.